

Contoinsvizzera.com

Dichiarazione Fiscale

Conti e investimenti all'estero - Edizione 2025

Sommario

Disclaimer	4
Intro all'edizione 2025	6
In regola con le tasse e le leggi italiane	7
Dichiarazione alla dogana.....	7
Nuove Regole sul Denaro Contante e sull'Oro all'estero	8
La dichiarazione fiscale in Redditi.....	11
modulo RW	11
Le novità dal 2013	12
Chi deve dichiarare	13
Esonero per attività gestite tramite intermediari italiani.....	18
Cosa dichiarare	19
I trasferimenti.....	24
Modalità compilazione modulo RW	24
IL QUADRO RW	32
Interessi e redditi da capitale all'estero	33
Come Dichiarare i redditi da capitale (interessi, dividendi)	41
Come Dichiarare i redditi diversi: capital gain.....	52
Guadagni o perdite su conto corrente in valuta.....	54
Pensioni estere	71
Scadenze e pagamenti tramite F24	74
Sanzioni.....	76
Ritardi e dichiarazioni omesse.....	78

Disclaimer

Questa Guida è specificatamente dedicata al tema della Dichiarazione Fiscale di un Conto in Svizzera. Eccetto alcune parti specifiche per chi detiene capitali in Svizzera, è comunque valida in generale per i conti correnti e le attività finanziarie detenute in qualsiasi paese all'estero. Salvo alcune parti, evidenziate nel testo, non ci sono infatti particolari differenze fra dichiarare capitali detenuti in Svizzera o in qualsiasi altro paese, anche quelli della UE.

Alcuni elementi, collegati a nuove leggi o a condizioni e politiche commerciali delle singole banche, possono essere soggetti a cambiamenti. E' quindi opportuno verificare che le leggi e le condizioni delle banche riportate in questa Guida siano ancora valide.

Questa Guida è acquistabile dal sito <http://contoinsvizzera.com/> e soggetta al CopyRight - Creative Commons CopyRight. Non possono essere riprodotti parti del testo senza il preventivo consenso degli autori.

Intro all'edizione 2025

Non ci sono novità sostanziali ma troverai parecchie modifiche nei riquadri RM e RT, oltre che una lieve modifica nel RW.

Il quadro RM e soprattutto RT sono stati profondamente modificati. Quest'ultimo in particolare risulterà un po' più complicato con diverse sezioni da compilare. Non ci sono in realtà novità, si tratta di abituarsi alla nuova disposizione.

Come già riportato l'anno scorso, la Svizzera è stata esclusa dai paesi black list. Questo comporta tra l'altro che l'Ivafe sugli investimenti in Svizzera rimarranno allo 0,20%, non subendo il raddoppio che colpisce da quest'anno i capitali presenti in paesi a fiscalità agevolata.

Ricordiamo che dall'anno scorso per chi utilizza la precompilata c'è una versione semplificata ed è possibile compilare i quadri RW, RT e RM direttamente e subito, calcolando l'importo a credito o a debito con il Fisco (e in quest'ultimo caso impostando in automatico compilazione F24 e pagamento).

Abbiamo aggiunto un paragrafo in cui spieghiamo le nuove regole sul trasferimento oltrefrontiera di contante e assimilati.

Come nelle precedenti edizioni, per facilitare la lettura a chi ha già letto e seguito le precedenti indicazioni della Guida, abbiamo evidenziato in giallo le principali novità e le modifiche di questa edizione.

Buona Lettura,

Marco & Richard

In regola con le tasse e le leggi italiane

Abbiamo visto come portare capitali all'estero, e nel nostro caso in Svizzera, non sia vietato come molti pensano. Occorre però, per rimanere entro la legalità, seguire alcune regole.

Dichiarazione alla dogana

L'esportazione di capitali va dichiarata. Come abbiamo già visto il modo migliore è fare un bonifico dalla propria banca. In tal modo il movimento è tracciato e la banca segnalerà l'operazione (se oltre i limiti di 10.000). Qualora si porti il contante direttamente fuori confine occorrerà dichiararlo alla dogana nel caso si disponga di cifre superiori a 10.000 euro. Sconsigliamo però di portare in Svizzera queste cifre fisicamente, privilegiamo invece il semplice canale bancario (bonifico).

A titoli di precisazione e completezza riportiamo quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate:

“Il limite alla movimentazione di capitali senza obbligo di dichiarazione alla Dogana (oltre i confini nazionali a prescindere dalla modalità di tale trasferimento e della destinazione) è attualmente fissato in **10mila euro**. Questo vuol dire che da 10mila euro e 1 centesimo in su il cittadino deve dichiarare il trasferimento se attraversa il confine nazionale con la cifra in contanti (all'Ufficio delle Dogane, compilando apposito modulo) o tale denuncia sarà fatta da parte della banca se il trasferimento avviene a mezzo bonifico.

A partire dal 1 gennaio 2011 la dichiarazione potrà essere trasmessa telematicamente, prima dell'attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le specifiche pubblicate nel sito dell'Agenzia delle dogane oppure consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento da parte dell'ufficio. Il dichiarante dovrà recare al seguito copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento. Nel caso di omessa dichiarazione il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, di importo pari o superiore a 10.000 euro, sarà sequestrato dall'Agenzia delle dogane o dalla Guardia di finanza e sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria fino al quaranta per cento dell'importo trasferito o

che si tenta di trasferire, eccedente la soglia di 10mila euro, con un minimo di 300,00 euro.”

Puoi trovare il modulo indicato su Internet (e in allegato a questa Guida):

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/f774e600442315edbaa5bb4e7aaa0be0/modello+di+dichiarazione.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f774e600442315edbaa5bb4e7aaa0be0>

Bisogna semplicemente riportare i capitali e i valori che si stanno portando all'estero, non sei tenuto a dire perché esporti contante.

Nel momento in cui aprirai un conto in Svizzera non devi dichiarare nulla. Lo signalerai in seguito nel momento della dichiarazione dei redditi.

Nuove Regole sul Denaro Contante e sull'Oro all'estero

Il decreto legislativo n. 211 del 10 dicembre 2024 entrato in vigore il 17 gennaio 2025 ha introdotto importanti modifiche alla normativa italiana ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione Europea. Il testo adegua la disciplina italiana alle disposizioni del Regolamento europeo del 2018/1672. Le modifiche riguardano il decreto n. 195 del 2008, che finora si basava su un regolamento comunitario precedente del 2005.

Queste nuove disposizioni rafforzano i controlli, introducono definizioni aggiornate e inaspriscono le sanzioni per chi non rispetta le regole. L'obiettivo è rendere il sistema più trasparente e combattere fenomeni come l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro. Vediamo i principali cambiamenti. Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato un decreto legislativo che introduce importanti modifiche per il trasferimento di denaro contante e oro dentro e fuori dall'Unione Europea, adeguandosi al regolamento europeo 2018/1672. Queste nuove disposizioni rafforzano i controlli, introducono definizioni aggiornate e inaspriscono le sanzioni per chi non rispetta le regole. L'obiettivo è rendere il sistema più trasparente e combattere fenomeni come l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro. Vediamo i principali cambiamenti.

Il "Contante Allargato": Nuove Definizioni e Obblighi

Con le nuove regole, la definizione di "contante" viene ampliata per includere una gamma più ampia di strumenti finanziari. Oltre al denaro in senso stretto, ora sono equiparati al contante gli strumenti negoziabili al portatore, come:

- Traveller's cheque;
- Assegni, vaglia cambiari e ordini di pagamento senza nome del beneficiario;
- Monete con un tenore in oro pari o superiore al 90%;
- Lingotti d'oro con una purezza pari almeno al 99,5%;
- Carte prepagate che contengono valore monetario o che permettono l'accesso a liquidità.

Non cambia la soglia, questi strumenti devono essere dichiarati in dogana se il loro valore supera i **10.000 euro**, anche quando viaggiano non accompagnati, ad esempio in plichi postali o bagagli. Chiaramente nella soglia si considera il valore cumulato di contanti e "contanti allargati" di cui sopra.

Sequestri Estesi e Sanzioni Più Severe

Il decreto introduce nuove misure di controllo per prevenire attività sospette. Le autorità doganali e la Guardia di Finanza possono trattenere denaro contante e strumenti equivalenti anche sotto la soglia dei 10.000 euro in caso di sospetto di attività illecite. Questo trattenimento può durare fino a 30 giorni, con possibilità di proroga in caso di indagini.

Per chi viola le regole, il sistema di oblazione consente di estinguere l'infrazione con una sanzione. Tuttavia, rispetto alle norme precedenti, le percentuali sono più alte:

- **15%** dell'importo eccedente per violazioni fino a 10.000 euro;
- **30%** per violazioni tra i 10.000 e i 40.000 euro.

Per trasgressioni più gravi, non sarà possibile estinguere la violazione con il pagamento della sanzione.

Oro da Investimento: Nuove Regole e Dichiarazioni Obbligatorie

Un altro elemento cruciale del decreto riguarda l'oro, il cui commercio è regolato da nuove definizioni e obblighi dichiarativi. L'oro da investimento comprende non solo lingotti e monete, ma anche materiale destinato a lavorazioni successive e semilavorati.

L'obbligo di dichiarazione scatta per operazioni pari o superiori a **10.000 euro**, adeguandosi alla soglia già prevista per il contante. Inoltre, operazioni inferiori ai 10.000 euro ma effettuate con la stessa controparte nello stesso mese e per un totale superiore alla soglia dovranno anch'esse essere dichiarate.

Un cambiamento significativo è il passaggio della gestione dell'elenco degli Operatori Professionali in Oro dalla Banca d'Italia all'Organismo Agenti e Mediatori (OAM), rendendo il sistema più centralizzato e supervisionato.

La dichiarazione fiscale in Redditi

modulo RW

Il decreto legge 167 del 1990 prescrive una serie di adempimenti sia a carico dei contribuenti che detengono attività di natura finanziaria all'estero e/o che trasferiscono denaro fuori dall'Italia (soggetti monitorati) sia a carico degli intermediari che intervengono in dette operazioni (soggetti monitoranti). Gli obblighi imposti ai soggetti monitorati si sostanziano nella **presentazione del quadro RW contenuto nel modello di dichiarazione dei redditi**.

La legge 6 agosto 2013, n. 97 (in vigore dal 4 settembre 2013), titolata “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013” ha introdotto parecchie novità in tema di Dichiarazione delle ricchezze finanziarie e patrimoniali all’estero.

Da sottolineare come tale Legge si è resa necessaria a seguito di una procedura di infrazione dell’Unione Europea che riteneva la vecchia legge (decreto legge 167 del 1990) troppo onerosa e soprattutto in contrasto con la libera circolazione di beni e servizi vigenti in Europa.

Teoricamente quindi lo scopo era semplificare la dichiarazione dei capitali all’estero, e lo stesso Legislatore infatti indica:

“le modifiche introdotte sono finalizzate a ridurre e a semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti che detengono investimenti all’estero”

Il risultato, come spesso accade in Italia, è in realtà ambiguo e a volte persino peggiore. Già dalla dichiarazione dell’anno fiscale 2014 (quella compilata nel 2015) è stata introdotta un’importante novità in tema di semplificazione nella dichiarazione del dossier titoli nel quadro RW. Due anni fa è stata introdotto, tramite una circolare AdE, un’ulteriore chiarimento che però generò dubbi e complicazioni. L’anno scorso è stato fatto un ulteriore passo avanti ma purtroppo quest’anno non sono arrivate le modifiche attese, in particolare il recepimento automatico dei dati esteri. Vedremo meglio la questione nel paragrafo dedicato al quadro RW (oltre che nella relativa guida Ivafe che, come di consueto, riporta le istruzioni complete relative al quadro RW).

Le novità dal 2013

Come riportato nell'introduzione, negli ultimi anni sono state parecchie le novità relative alla dichiarazione delle attività finanziarie all'estero. Seppur ormai acquisite da tempo, per completezza, ripetiamo di seguito le principali novità introdotte con la Dichiarazione Fiscale del 2014 (anno fiscale 2013):

1. Obbligo di dichiarare i soli saldi delle attività finanziarie all'estero
2. Conseguente eliminazione delle Sezioni I e III del quadro RW riguardanti i trasferimenti da e per l'estero
3. Eliminazione del limite minimo di importo (10.000 euro): in pratica ora si deve dichiarare sempre, qualsiasi sia il controvalore dell'attività all'estero e per qualsiasi durata sia stata detenuta. Questo limite è stato poi reintrodotta con il D.L. 4/2014, ma esclusivamente per conti correnti e depositi e con nuove modalità di calcolo. Il limite per i depositi e i conti correnti bancari costituiti all'estero, a decorrere dal 1/1/2015, è stato ulteriormente alzato a 15.000 euro. Per le attività diverse da depositi e conti correnti (ad esempio immobili ed attività finanziarie) continua a non essere prevista una soglia. Ricordiamo che il valore di € 15.000 fa riferimento alla totalità di conti correnti e depositi, non al singolo rapporto. In ogni caso, per effetto dell'Ivafe, spesso anche sotto la soglia occorrerà compilare il modulo RW. Troverai tutti i dettagli nella guida Ivafe.
4. Estensione dell'obbligo dichiarativo anche al titolare effettivo delle attività all'estero (esempio: titolare di società o trust con beni all'estero)
5. Revisione del sistema sanzionatorio
6. Armonizzazione con l'Ivafe e l'Ivie: i criteri e i riquadri per dichiarare i capitali all'estero coincidono con quelli dell'Ivafe (il bollo sulle attività finanziarie)

Come si intuisce, si tratta in linea generale di interventi positivi.

Non si può non notare l'aggravio che molte persone avranno per questa novità che rende di fatto obbligatorio dichiarare attività finanziarie di importo minimo. Le casistiche sono veramente tante, il limite serviva infatti anche ad evitare dichiarazioni ridicole nell'ordine di poche centinaia di euro.

Chi deve dichiarare

“I soggetti obbligati al monitoraggio fiscale sono le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e i soggetti equiparati, residenti in Italia. In tale ambito soggettivo sono ricomprese le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo”.

L’obbligo riguarda i soli residenti:

“Resta fermo che i soggetti interessati devono essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato”

ma attenzione che vale il principio di residenza fiscale, più restrittivo di quello amministrativo. Infatti si considerano residenti non solo coloro che “hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile” ma anche coloro che per la maggior parte del tempo (183/184 giorni all’anno) hanno vissuto sul territorio italiano.

EREDI E DONATARI

Sono tenuti a dichiarare anche coloro che non hanno di fatto aperto le attività all’estero, in particolare quindi eredi e donatari, e coloro che godano di diritti reali su detti beni:

“I contribuenti residenti, rientranti nell’ambito soggettivo del monitoraggio fiscale, sono tenuti agli obblighi dichiarativi nell’ipotesi di detenzione di attività, finanziarie e patrimoniali, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni”.

“Qualora sul bene sussistano più diritti reali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti all’effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà. Ciò in quanto sia la titolarità del diritto di usufrutto che della nuda proprietà sono in grado di generare redditi imponibili in Italia”.

COINTESTATARI E DELEGATI

“Se le attività finanziarie o patrimoniali sono in comunione o cointestate, l’obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all’intero valore delle attività e con l’indicazione della percentuale di possesso”.

La regola generale quindi è che per tali beni l’obbligo di dichiarazione riguarda tutti i soggetti cointestatori, ciascuno per la propria quota di possesso. In particolare, il monitoraggio è riferito alla sola quota parte di propria competenza qualora l’esercizio dei diritti relativi all’intero bene richiede un analogo atto di disposizione da parte degli altri intestatari: è il caso classico degli immobili in comproprietà.

Questa regola subisce una eccezione laddove ciascun intestatario abbia la piena disponibilità del bene. In una simile circostanza, infatti, **ciascun contestatario dovrà indicare l'intero ammontare dell'investimento estero. È il caso del conto corrente cointestato a entrambi i coniugi** (e vale lo stesso criterio in caso pure l’eventuale dossier titoli sia cointestato).

“[...] in caso di attività finanziarie o patrimoniali cointestate il modulo RW deve essere compilato da ogni intestatario con riferimento all’intero valore delle attività (e non limitatamente alla quota parte di propria competenza) qualora questi abbia la disponibilità piena delle stesse. E’ il caso, ad esempio, del conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi”.

Vedremo poi anche in seguito come la nuova normativa sia ora più stringente nel richiedere l’obbligo di dichiarazione anche per il titolare effettivo dei beni all’estero, titolarità che si può supporre in base a vari elementi.

Da qui deriva che l’obbligo di compilazione del modulo RW sussiste non solo in capo ai titolari delle attività detenute all’estero, ma anche a coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. Pertanto nel caso di un intestatario del conto corrente sul quale altro soggetto residente ha **delega di firma**, anche quest’ultimo è tenuto alla compilazione del quadro RW indicando l’intera consistenza del conto corrente estero e dei relativi trasferimenti qualora si tratti di una **delega al prelievo**: deve avere, cioè, la disponibilità materiale delle somme.

Non è sufficiente a far sorgere l'obbligo il fatto che il delegato abbia il mero potere di operare sul conto: è necessario che possa prelevare senza dover chiedere il consenso del mandante. Sono comunque esclusi gli amministratori di società che hanno potere di firma su conti esteri in quanto non sono beneficiari dei relativi redditi.

E' stato poi confermato dall'Agenzia delle Entrate che, i soggetti delegati su un conto estero, comunque obbligati alla compilazione del modulo RW, non sono tenuti al versamento dell'Ivafe.

TITOLARE EFFETTIVO: TRUST E SOCIETA'

L'agenzia delle Entrate, con la circolare 38/E del 23 dicembre 2013, ha chiarito la nozione di «titolari effettivi», ispirata ai medesimi principi della normativa antiriciclaggio, per la quale rileva il soggetto che è il beneficiario ultimo dell'attività estera, a prescindere dalla formale intestazione di quest'ultima a entità giuridiche diverse.

“L'obbligo di compilazione del quadro RW sussiste non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona.

E' il caso, ad esempio, di soggetti che abbiano l'effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali “formalmente” intestate ad un trust (sia esso residente che non residente).

Ogni qualvolta il trust sia un semplice schermo formale e la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del trust, lo stesso deve essere considerato come un soggetto meramente interposto ed il patrimonio (nonché i redditi da questo prodotti) deve essere ricondotto ai soggetti che ne hanno l'effettiva disponibilità”.

“Analoghe considerazioni valgono in caso di investimenti all'estero ed attività estere di natura finanziaria nonché investimenti in Italia ed attività finanziarie italiane, detenute per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari”

Si è inteso qui ampliare l'obbligo di dichiarazione non solo ai possessori "formali" delle attività finanziarie e patrimoniali all'estero, o che ne hanno la disponibilità, ma anche a coloro che possono esserne considerati i "titolari effettivi". In questo modo si mira a "smascherare" chi si nasconde dietro schermi societari o di trust.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate chiarisce anche cosa si intende con "titolare effettivo" con riferimento sia alle società, sia ad altre entità giuridiche, come fondazioni, trust e strutture similari:

“in caso di società:

- 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica
- 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

in caso di entità giuridiche, quali le fondazioni e di istituti giuridici, quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

- 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
- 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
- 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica”.

In sostanza, l'obbligo dichiarativo riguarda anche i casi in cui le attività estere, pur essendo intestate a società (di qualsiasi tipo) o ad entità giuridiche diverse dalle società (ad esempio, fondazioni o trust), siano riconducibili a persone fisiche, ad enti non commerciali o a società semplici ed equiparate, in qualità di "titolari effettivi" delle attività stesse.

ESONERI SOGGETTIVI

Sono esonerati dall'obbligo di compilazione del quadro RW:

“Le persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia (ad esempio, ONU, NATO, Unione Europea, OCSE ...) Tale esonero si applica anche al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività lavorativa, nonché ai figli ed ai minori a carico”

Da notare come per questi soggetti l'esonero sia totale in quanto riferito a a tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, anche se in un paese diverso da quello in cui prestano attività.

“I soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi”.

In questo caso l'esonero si applica limitatamente alle attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute nel Paese in cui viene svolta l'attività lavorativa.

L'esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale permane fintanto che il lavoratore presta la propria attività all'estero e viene meno al suo rientro in Italia.

Ai fini dell'esonero dagli obblighi di monitoraggio, occorre verificare che la condizione di lavoratore all'estero sia stata effettuata per un numero complessivo di giorni maggiore a 183 nell'arco dell'anno, anche se non continuativi.

Se il lavoratore rientra in Italia dopo aver prestato la propria attività lavorativa all'estero per la maggior parte del periodo d'imposta, può usufruire del predetto esonero sempreché, entro sei mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro all'estero, non detenga più le attività all'estero. Diversamente, se il contribuente entro tale data non ha dimesso o rimpatriato dette attività, sarà obbligato a dichiararle.

Attenzione: l'esonero di cui sopra riguarda il solo riquadro RW. Rimane l'obbligo di indicare nella dichiarazione annuale i redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria e dagli investimenti esteri.

Ma soprattutto, l'unificazione del monitoraggio fiscale e della dichiarazione per IVIE e IVAFE nel modulo RW, rende di fatto questo esonero inutile. Infatti

“Qualora il contribuente è esonerato dal monitoraggio, è in ogni caso tenuto alla compilazione della dichiarazione per l'indicazione dei redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale nonché del presente quadro per il calcolo dell'IVIE e dell'IVAFA”.

Quindi anche coloro che sono esonerati, per i motivi di cui sopra, sono tenuti alla compilazione del modulo RW.

Esonero per attività gestite tramite intermediari italiani

“Gli obblighi di monitoraggio non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, a condizione che i flussi finanziari e redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi”.

L'esonero è previsto per:

1. le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari (banche, Sim, Compagnie assicurative, SGR) residenti;
2. i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l'intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatarî di una delle controparti contrattuali;
3. le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari.

Rispetto al passato non è più sufficiente che i flussi finanziari e i redditi delle attività oggetto di monitoraggio siano stati riscossi per il tramite di intermediari residenti in Italia, è ora necessario che tali redditi siano stati assoggettati a imposta sostitutiva dagli stessi intermediari (come avviene per le attività finanziarie in Italia in regime di risparmio amministrato o gestito).

Inoltre:

“Con riferimento ai conti correnti all'estero, l'obbligo di compilazione del modulo RW non sussiste qualora il contribuente dia apposita disposizione alla banca estera presso la quale è detenuto il conto di bonificare gli interessi maturati sul conto estero (immediatamente e comunque entro il mese della maturazione) su un conto corrente italiano intestato al medesimo contribuente, dando specificazione nella causale dell'ammontare lordo e dell'eventuale ritenuta applicata all'estero.”

In pratica si è esonerati se la banca straniera bonifica gli interessi ad una banca italiana. Ma tale operazione non viene in genere accolta da nessuna banca Svizzera (in realtà è difficile trovare una sola banca in Europa che accetti questa modalità di pagamento degli interessi), per cui non è il caso di approfondirla. Può darsi che in futuro, a seguito dell'accordo Italia – Svizzera, ci siano maggiori possibilità in tal senso, ma non ora e difficilmente prima del 2017.

Cosa dichiarare

Nel riquadro RW del modello Redditi (che dal 2017 ha sostituito il modello UNICO, solo come nome perché in sostanza è lo stesso) della dichiarazione dei redditi i contribuenti devono indicare le attività estere di natura finanziaria e gli investimenti all'estero, detenuti nel periodo d'imposta, attraverso cui possono essere conseguiti redditi imponibili in Italia.

Questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d'imposta ha totalmente disinvestito e non detiene, al 31-12, nessuna attività finanziaria all'estero.

Da evidenziare che **le attività finanziarie vanno rilevate a prescindere dal fatto che abbiano prodotto effettivamente dei redditi**, basta infatti che siano strumenti finanziari idonei potenzialmente a generare reddito imponibile per il fisco italiano.

Va dichiarato perciò **anche il conto corrente pure se infruttifero**, vale a dire con tasso di interesse pari a zero. Lo stesso dicasi di altri investimenti che non producono interessi o dividendi ma che potenzialmente potrebbero farlo.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate esemplifica tali attività finanziarie da dichiarare. Non ci sono particolari novità rispetto al passato, semplicemente il primo punto esplicita meglio la questione di attività detenute tramite trust o società estere (si veda il precedente punto del “titolare effettivo”):

- attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti (ad esempio, società estere, entità giuridiche quali fondazioni estere e trust esteri), obbligazioni estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli;
- contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
- metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all’estero;
- diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
- forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero;
- polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreché il contratto non sia concluso per il tramite di un intermediario finanziario italiano al quale sia conferito l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi;
- le attività finanziarie italiane comunque detenute all’estero, sia ad esempio per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti, sia in cassette di sicurezza;
- le attività e gli investimenti detenuti all’estero per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere “titolare effettivo”;
- le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti;

- i titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti (cd. stock option), nei casi in cui, al termine del periodo d'imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante. Se il piano di assegnazione delle stock option prevede che l'assegnatario non possa esercitare il proprio diritto finché non sia trascorso un determinato periodo (cd. vesting period), le stesse non devono essere indicate nel presente quadro fino a quando non sia spirato tale termine, mentre devono essere indicate in ogni caso, quindi, anche nel corso del vesting period, qualora siano cedibili.”

Viene inoltre precisato che:

“Le attività finanziarie detenute all'estero vanno indicate nel quadro RW anche se immesse in **cassette di sicurezza**. Inoltre, sono soggette al medesimo obbligo anche le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti”

ribadendo espressamente l'obbligo di dichiarazione anche delle attività depositate presso cassette di sicurezza all'estero.

Prestiti

Come chiarito dalla stessa agenzia delle Entrate (circolare 38/E del 2013), tra le attività finanziarie estere oggetto di monitoraggio rientrano i contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti tra cui i finanziamenti suscettibili di produrre proventi finanziari. Nel 2019, a seguito di uno specifico interpello, è stato chiarito che si rientra in tale casistica anche nel caso in cui, a seguito del default dell'emittente, l'istante ha aderito a un “credit agreement”, diventando in sostanza finanziatore della società per una quota percentuale riconosciuta in sostituzione delle obbligazioni originariamente sottoscritte. L'Agenzia ritiene, quindi, che l'istante sia obbligato a indicare il controvalore in euro del credito “estero” nel quadro RW della

propria dichiarazione dei redditi, dichiarando altresì i redditi derivanti. Sui prestiti non è comunque prevista l'Ivafe.

Valute virtuali

Anche le valute virtuali sono comprese tra le attività di natura finanziaria detenute all'estero e sono dunque da inserire nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. Il tutto è stato chiarito già da tempo con l'interpello numero 956-39/2018.

La dichiarazione e la tassazione delle criptovalute, in senso ampio (inclusi attività come gli NFT per esempio) ha sempre generato dubbi a cui finora avevano risposto solo singoli interpelli all'Agenzia delle Entrate, a volte anche contraddittori.

Con l'articolo 1, commi da 126 a 147, della legge di Bilancio 2023, si è finalmente risposto all'esigenza di una normativa ad hoc in materia di criptovalute. Per questo ti rimandiamo alla guida su "Tassazione Bitcoin e Criptovalute" che verrà aggiornata qualche giorno dopo queste guide fiscali.

Come detto la dichiarazione va fatta compilando il quadro RW del modello Redditi. La sua finalità è quella di assicurare il controllo dei movimenti finanziari con l'estero e di contenere l'uso del contante. Si tratta di un quadro non reddituale, ossia di un quadro che non serve ai fini del calcolo del reddito imponibile.

“La compilazione del nuovo quadro RW deve essere ora effettuata esclusivamente per indicare la consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero nel periodo d'imposta di riferimento e senza limite di importo.”

Da questa semplice frase si evincono le **due principali novità nella compilazione del riquadro RW**:

1. **l'eliminazione delle sezioni I** (trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria) **e III** (trasferimenti da, verso e sull'estero relativi agli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria) del modulo

2. **l'eliminazione della soglia di 10.000 euro** al di sotto della quale il modulo non deve essere compilato. E non solo: devono essere indicate le attività detenute nell'arco del periodo di imposta anche se non più detenute al termine del periodo. L'obbligo di compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi scatta quindi anche solo per la detenzione all'estero di un euro per un solo giorno.

Come già accennato, successivamente è **stata reintrodotta la soglia**, per i conti correnti e i depositi (**ora 15.000 euro**), al fine di evitare il paradosso per cui, invece di semplificare, si obbliga a dichiarare anche capitali minimi (paradossalmente anche un solo euro detenuto per un solo giorno), inclusi i capitali depositati sui vari "borsellini elettronici" come Paypal, Skrill etc.

L'art. 2 comma 4-bis del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge n. 50 del 28 marzo 2014, modifica il comma 4 – bis all'art. 4 del D.L. 167/1990 (la legge che regola il monitoraggio fiscale delle attività all'estero) stabilisce che:

“ gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 10.000 euro”.

Quindi:

- viene eliminato l'obbligo di dichiarazione nel riquadro RW di Unico per i conti correnti e i depositi detenuti all'estero di valore **complessivo** (occorre quindi sommare i saldi in caso di più conti e depositi) non superiore alla soglia dei 10 mila euro (**ora alzata a 15.000 euro**);
- la soglia è da intendersi come valore massimo raggiunto durante l'anno di imposta. Quindi non fa più fede il solo 31 dicembre. Per esempio se ho un conto in Svizzera (o in qualsiasi paese estero) il cui saldo al 31 dicembre era di 6.000 euro, ma che ha raggiunto un saldo massimo di 16.000 euro nel corso dell'anno, sarò tenuto a dichiararlo;
- l'esclusione riguarda solo i conti correnti ed i depositi. Per cui per le altre attività finanziarie e gli investimenti esteri, è ancora obbligatoria la compilazione del quadro RW senza alcuna soglia minima.

Resta comunque l'obbligo di compilazione del quadro RW laddove sia dovuta l'IVAFE.

Rimane il dubbio di che fare qualora si abbiano altri investimenti finanziari all'estero (che obbligano quindi alla compilazione del monitoraggio fiscale) ma si sia esonerati, in forza della norma precedente, dalla dichiarazione del conto corrente.

Suggeriamo, a titolo di prudenza ma anche perché l'impegno è minimo, di dichiarare sempre il conto corrente (eccetto nei casi di depositi paypal o simili), qualora si sia obbligati al monitoraggio fiscale per la detenzione di altre attività finanziarie. Anche se, stando alla lettera della norma, se per esempio si detengono all'estero titoli per 200.000 euro e un conto corrente con giacenza media e saldo massimo di 3.000 euro, quest'ultimo potrebbe non essere dichiarato.

I trasferimenti

Da anni è stato soppresso l'obbligo di monitoraggio dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso del periodo d'imposta hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria che doveva essere effettuato mediante la compilazione della Sezione I e III del quadro RW.

Modalità compilazione modulo RW

Abbiamo visto che la dichiarazione dei capitali detenuti all'estero vanno effettuati nel modulo RW. Si tratta di un modulo contenuto nel modello Redditi Persone Fisiche. Molte persone sono abituate ad effettuare la dichiarazione dei redditi con il solo 730 o addirittura a non fare alcuna dichiarazione se la Certificazione Unica (così si chiama dal 2015 il documento che era noto come CUD) era sufficiente e non si avevano detrazioni (in pratica dal 2015 basterebbe accettare il modello 730 precompilato).

In tali casi non occorre comunque compilare tutto il modello Redditi, basta aggiungere il solo modulo RW e il frontespizio del modello Redditi.

“Gli adempimenti finora descritti posti a carico dei contribuenti ai fini del monitoraggio fiscale devono essere effettuati compilando l’apposito modulo RW contenuto nel fascicolo secondo della dichiarazione annuale dei redditi, modello Redditi.

In caso di presentazione del modello 730 ovvero nell’ipotesi di esonero dalla dichiarazione dei redditi, il modulo RW deve essere compilato in via autonoma, unitamente al frontespizio del modello Redditi, e presentato nei termini previsti per quest’ultimo modello”.

Ovviamente invece, se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello Redditi Persone fisiche, il quadro RW deve essere presentato unitamente a detto modello.

NB: dall’anno scorso è stata introdotta una modalità semplificata per cui è possibile fin da subito compilare il modulo RW e quelli reddituali RM e RT. Tra le modifiche proposte si può appunto selezionare la compilazione di questi campi. La struttura è quella che vedremo in questa guida, i nomi sono un po’ diversi e forse fuorvianti (almeno l’anno scorso avevamo un quadro W per RW ma un L per RM).

Altro vantaggio di questa semplificazione è che il sistema calcola così subito il totale dovuto. Se sono presenti altre somme a credito (es. per detrazioni) o a debito, vengono compensate o aggiunte. Se si sarà a credito si riceverà quando dovuto con le normali modalità (es. in busta paga a luglio). Se si sarà a debito verrà prodotto automaticamente un F24, inserendo il codice Iban del tuo conto, il pagamento partirà alla scadenza prevista per i pagamenti delle tasse. Non dovrai quindi nemmeno preoccuparti della compilazione e del pagamento in banca o su home banking.

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Dal 2014 (dichiarazione redditi 2013) è sufficiente compilare un unico quadro della dichiarazione dei redditi per assolvere sia:

1. gli obblighi di monitoraggio fiscale
2. la liquidazione dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) e dell'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE).

“Nel quadro RW devono essere riportate le consistenze degli investimenti e delle attività valorizzate all'inizio di ciascun periodo d'imposta ovvero al primo giorno di detenzione (di seguito, “valore iniziale”) e al termine dello stesso ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso (di seguito, “valore finale”), nonché il periodo di possesso.”

Si noti come la data del valore iniziale o finale non siano automaticamente il 1° gennaio o il 31 dicembre. Conta il primo e/o l'ultimo giorno di detenzione. Va quindi dichiarato anche un conto corrente aperto per esempio il 1° febbraio e chiuso il 1° marzo.

Come al solito le attività vanno indicate in base al controvalore in euro alla data, prendendo come riferimento i tassi di cambio reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate (**cambi medi mensili, non più l'annuale**).

I cambi medi possono esser trovati nei Provvedimenti pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/provvedimenti>

Sugeriamo però, vista la vastità di pubblicazioni, di utilizzare il motore di ricerca dei provvedimenti:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/motore-di-ricerca-dei-provvedimenti-del-direttore-soggetti-a-pubblicita-legale>

inserendo la parola “cambi” e modificando le date per il periodo di interesse.

Si troveranno i documenti mensili, come questo con i cambi di dicembre 2022

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913767/Provvedimento+del+16+gennaio+2023+medie+valute+estere+del+mese+di+dicembre+2022.pdf>

dal titolo “Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di dicembre 2022”.

“Nell’individuazione del valore iniziale e finale, occorre fare riferimento al valore utilizzato per la determinazione della base imponibile dell’IVAFE, anche se non dovuta, che, così come meglio specificato nella circolare n. 28/E del 2 luglio 2012, a seconda del criterio adottato, è pari al:

- valore di mercato, rilevato al termine del periodo d’imposta o al termine del periodo di detenzione nel luogo in cui esse sono detenute;
- valore nominale, se le attività finanziarie non sono negoziate in mercati regolamentati;
- valore di rimborso, in mancanza del valore nominale;
- costo d’acquisto, in mancanza del valore nominale e del valore di rimborso”.

Per le attività finanziarie appartenenti alla stessa categoria, acquistate e/o cedute a prezzi e in tempi diversi, per stabilire quale delle attività finanziarie è detenuta nel periodo di riferimento il metodo che deve essere utilizzato è il cosiddetto “L.I.F.O.” (last in first out). Si considerano pertanto ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente.

E’ stato chiarito che in presenza di più operazioni della stessa natura, si potranno aggregare i dati senza essere obbligati ad una lunga e complessa dichiarazione (praticamente una riga per operazione):

“In presenza di più operazioni della stessa natura, il contribuente può aggregare i dati per indicare un insieme di attività finanziarie omogenee caratterizzate, cioè, dai medesimi codici “investimento” e “Stato Estero”. In tal caso il contribuente indicherà nel quadro RW i valori complessivi iniziali e finali del periodo di imposta, la media ponderata dei giorni di detenzione di ogni singola attività rapportati alla relativa consistenza, nonché l’IVAFE complessiva dovuta per il gruppo di attività”.

Pertanto nel caso in cui nel corso dell’anno vengano effettuate molteplici operazioni aventi lo stesso codice di investimento (come ad esempio azioni, obbligazioni, fondi comuni, ecc.) si ha la possibilità di abbandonare il metodo Lifo per calcolare i giorni

di possesso di ogni attività e utilizzare la media ponderata rispetto alle relative consistenze. Il metodo semplificato può essere gestito seguendo i seguenti passi:

- elencare e raggruppare gli acquisti, le vendite e le rimanenze finali dei titoli per categorie omogenee, sommando il totale dei valori iniziali (rimanenze iniziali e acquisti) e dei valori finali (rimanenze finali e vendite);
- determinare i giorni di possesso confrontando le date di vendite (o il 31 dicembre 2024 per quelli in rimanenza) con la data di acquisto dei titoli o in rimanenza iniziale (31 dicembre 2023);
- calcolare la media ponderata (vale a dire pesando i giorni di possesso precedentemente calcolati per il relativo importo) dei giorni di possesso

Sarà così possibile raggruppare ulteriormente le operazioni nel quadro RW compilando una sola riga per ogni categoria di titoli (es. azioni, obbligazioni, fondi) calcolando il periodo medio di possesso ponderato con le consistenze.

Vediamo in dettaglio con un esempio per chiarire meglio i calcoli da effettuare. E' consigliato utilizzare un programma come Excel.

Anzitutto nel nostro excel, elenchiamo tutte le operazioni relative alla stessa attività (in questo caso azioni) riportando data, tipo operazione, quantità, valore (prezzo acquisto o vendita). NB. Nell'esempio sotto sono riportati gli anni 2013 e 2014, ma di fatto i calcoli sono i medesimi quest'anno, ovviamente modificando l'anno.

Data	Operazione	Quantità	Valore	Iniziale	Finale	Gg possesso	Valore * GG
31/12/2013	Rimanenza I	50	1000	50.000			
10/05/2014	Vendita	30	1100		33000	130	4.290.000
06/07/2014	Acquisto	120	1300	156.000			
31/12/2014	Rimanenza F	140	1200		168000	205	34.392.000
				206.000	201.000		38.682.000

Sommiamo i controvalori delle operazioni di acquisto (e nel caso la rimanenza iniziale al 31/12/2013). Abbiamo un totale di 206.000 euro che sarà il valore iniziale complessivo che dovremo riportare in RW (casella 7).

Sommiamo allo stesso modo il controvalore delle operazioni di vendita o rimanenza finale: 201.000, valore da riportare nella casella 8 del nostro RW.

Calcoliamo ora i giorni di possesso. I titoli venduti a maggio sono stati posseduti per 130 giorni. Un po' più complesso calcolare i giorni di possesso della rimanenza

finale. Si deve infatti fare la media ponderata considerando che 120 titoli sono detenuti da luglio (quindi 178 giorni), i rimanenti 20 da inizio anno (365 giorni):

$$((120*178)+(20*365)/140 = 205$$

(dovendo fare la media ponderata, divido per il numero totale di titoli).

Calcoliamo ora il cosiddetto montante ossia (valore * giorni) delle operazioni di vendita e rimanenza finale. Sommiamoli: 38.682.000 che diviso per il valore finale ci dà i giorni medi di possesso delle attività: 192,45. Questi sono i giorni di possesso da riportare nella casella 10 del quadro RW.

Il calcolo dell'Ivafe, da riportare alla casella 11, si calcola con la normale formula:

$$\text{Valore Finale (201.000) * Giorni Possesso (192,45) / 365 * Aliquota (0,20\%)} = 212 \text{ euro.}$$

NB: i giorni di possesso in RW vanno ovviamente indicati arrotondati.

Utilizzando Excel è più facile farlo che spiegarlo.

Ma la vera novità è che è stato eliminato il riferimento:

“La predetta compilazione semplificata del quadro RW è ammessa a condizione che sia predisposto e conservato un apposito prospetto da esibire o trasmettere, su richiesta all'Amministrazione finanziaria, in cui sono specificati i dati delle singole attività finanziarie (in conformità ai criteri di valorizzazione delle attività contenuti nella circolare n. 38/E del 2013), i criteri di raggruppamento di queste ultime nonché le modalità di calcolo dell'IVAFE”.

Sostituito da:

“Per le attività finanziarie si precisa che l'importo da indicare nel quadro è prioritariamente pari al valore che risulta dal documento di rendicontazione predisposto dall'istituto finanziario estero o al valore di mercato, a condizione che siano coincidenti”

Come tipico per il Fisco italiano, l'intero paragrafo non è chiarissimo, in quanto viene modificata solo l'ultima parte, invece di una più chiara e complessiva revisione. Ma sembra essere stata recepita finalmente quella semplificazione auspicata anche da noi

nella guida dell'anno scorso, dove i conteggi necessari per individuare ai fini IVAFE il periodo di possesso di ciascun titolo contenuto in un rapporto di custodia risultavano più complicati di quelli effettuati per il calcolo dell'imposta di bollo nazionale.

Ora si può considerare il rapporto finanziario estero, tipicamente un dossier titoli, come un'unica attività finanziaria (a tal proposito è stato inserito un apposito codice, il 20, nella tabella delle attività finanziarie), per la quale è possibile indicare in via sintetica i valori complessivi iniziale e finale, senza che rilevino le singole variazioni delle attività finanziarie che la compongono; nel contempo, non viene più richiesto al contribuente di predisporre un prospetto di riconciliazione dei dati. E viene inoltre precisato che si deve, in via prioritaria, utilizzare il documento di rendicontazione predisposto dall'istituto finanziario estero o il valore di mercato, a condizione che siano coincidenti. Come appunto si può fare nel regime dichiarativo dei dossier titoli italiani.

Si tratta di una semplificazione che può essere usata da tutti coloro che dispongono di una rendicontazione dettagliata dalla banca estera a valori di mercato (ovviamente ricordando di conservare detta rendicontazione che potrà sostituire il prospetto autocompilato).

Chi non dispone di rendicontazione, dovrà per ora utilizzare il metodo precedente.

A tal proposito inoltre, come anticipato nella circolare del 2016, è stato introdotto un codice specifico per il dossier titoli (codice 20) nella tabella Codici Investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria (riportata più avanti nella guida).

Precisiamo infine che questa semplificazione non riguarda il calcolo dei redditi imponibili da indicare nei quadri RM, RT e RL della dichiarazione. Questi redditi continuano a dover essere calcolati analiticamente secondo le norme del Testo unico. Quindi, in particolare ai fini del capital gain, utilizzando il metodo Lifo e non il metodo del costo medio (come avviene nel regime del risparmio amministrato con le banche italiane). Il Lifo lo ricordiamo prevede che si considerino venduti i titoli acquistati per ultimi (Last In, First Out, in italiano ultimo entrato, primo uscito).

Conti Correnti

In merito ai conti correnti (o i libretti di risparmio, per esempio i conti risparmio tipici in Svizzera) si dovrà sempre segnalare semplicemente il saldo iniziale e la giacenza media del conto, oltre al periodo di possesso. In questo caso è opportuno compilare una riga per conto corrente.

La Svizzera sta uscendo dai paesi Black List, per tale ragione per i conti correnti in Svizzera non occorre più rilevare anche il saldo massimo conseguito nel periodo d'imposta, ma consigliamo per prudenza, di continuare a inserirlo per quest'anno:

“... per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi o territori diversi da quelli collaborativi occorre indicare, oltre al valore iniziale e valore finale, anche l'ammontare massimo che l'attività ha raggiunto nel corso del periodo d'imposta”.

IL QUADRO RW

Come anticipato, il riquadro RW consente di adempiere sia all'obbligo di monitoraggio fiscale sia al calcolo dell'Ivafe e dell'Ivie.

Abbiamo preferito mantenere una guida apposita sull'Ivafe e, visto che la compilazione del riquadro RW ora serve sia per il monitoraggio fiscale sia per definire l'ammontare dell'Ivafe dovuta, ti rimandiamo a questa guida per i dettagli sulla compilazione.

Interessi e redditi da capitale all'estero

Oltre alla dichiarazione dei capitali all'estero da effettuare tramite il riquadro RW, occorre poi dichiarare i redditi conseguenti da questi capitali, redditi sotto forma di cedole e interessi, dividendi, plusvalenze azionarie (capital gains). Non ci sono grandi stravolgimenti quest'anno. Ricordiamo che ora per richiedere l'eventuale credito di imposta occorre compilare il quadro CE in vece del CR.

In breve alcune delle novità degli anni scorsi diramate con Circolare dell'Agenzia delle Entrate.

“Viene confermato che, qualora l'attività non abbia prodotto redditi nel periodo d'imposta, il contribuente deve specificare in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.

E' stato altresì prevista la possibilità di indicare nella medesima sede che determinate attività non sono fruttifere”.

Tale indicazione va fornita inserendo un apposito codice nella colonna 18 dei primi righe del modulo RW.

“Si ricorda che la presunzione di fruttuosità è una presunzione relativa dal momento che può essere opposta prova contraria da parte del contribuente. Pertanto, fermi restando gli obblighi di monitoraggio e di compilazione del quadro RW, qualora sulla base della legislazione o della prassi vigente in taluni Paesi le attività finanziarie non abbiano prodotto redditi nel periodo d'imposta o siano infruttifere, sarà opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza per giustificare, in caso di successivo controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, la mancata compilazione del relativo quadro reddituale”.

Per il conto corrente basterà conservare l'estratto conto da cui si evidenzia l'assenza della maturazione e del pagamento di interessi. Si ricorda che i documenti fiscali vanno mantenuti per i cinque anni successivi alla Dichiarazione (10 in caso di conto di paesi black list, inclusa la Svizzera per gli anni passati in cui lo era. Nonostante il passaggio in white list infatti, vale ancora il raddoppio del periodo sanzionatorio per gli anni precedenti).

Il modulo RW serve solo per il monitoraggio fiscale ma non serve per determinare il reddito e quindi l'imposizione fiscale. Ma **come vengono tassati eventuali redditi percepiti all'estero come interessi sul conto corrente** o dividendi azionari (da azioni o fondi detenuti all'estero)?

La risposta ce la dà il d.p.r. 22 Dicembre 1986, n. 917 (cosiddetto TUIR, articoli 23 e 165). In pratica gli interessi e gli altri proventi che il contribuente italiano ricava da investimenti di risparmio all'estero sono equivalenti a quelli prodotti in Italia, e quindi **sono imponibili in Italia**. Ma come dichiararli?

La tematica, in particolare per i capitali in Svizzera, purtroppo è molto complessa e cercheremo di spiegarla il più semplicemente possibile. La pratica comunque rende più chiaro il tutto, suggeriamo di saltare momentaneamente il capitolo sull'euroritenuta e passare al capitolo su "Come dichiarare i redditi ...". Qualora si voglia approfondire alcuni aspetti e le parti teoriche e normative si può legger il capitolo che segue.

L'euroritenuta

Come abbiamo visto l'Italia (ma lo stesso vale per gli altri paesi) considera assoggettabili a tassazione i redditi derivanti da investimenti finanziari percepiti all'estero. Se quindi ho un conto corrente o un deposito titoli in Germania il rischio è di pagare prima l'imposta tedesca e poi, in sede di dichiarazione, quella italiana.

La Direttiva Europea 2003/48/CE, nota come European Union Savings Directive, è nata con «l'obiettivo è consentire che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti in un altro Stato membro, siano soggetti a un'imposizione effettiva secondo la legislazione nazionale di quest'ultimo Stato membro».

La Direttiva ha introdotto il regime dello scambio di informazioni: la banca tedesca comunicherà direttamente all'Italia (nello specifico all'Agenzia delle Entrate) gli interessi e ogni forma di reddito finanziario percepito da residenti italiani. Si tratta quindi di una direttiva tesa anzitutto ad evitare che un cittadino europeo eluda la tassazione locale portando i soldi all'estero facendo di fatto venir meno il c.d. segreto bancario tra i singoli Stati comunitari.

Sottolineiamo tale concetto perché spesso si fa confusione pensando che tale Direttiva serva ad evitare la doppia imposizione. La Direttiva non interviene a modificare il regime fiscale di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di interessi, bensì introduce un sistema automatico di scambio di informazioni riguardante il pagamento di detti proventi a favore di persone fisiche.

Nel nostro esempio quindi la banca tedesca applicherà comunque la ritenuta tedesca e il cittadino italiano dovrà poi, in sede di dichiarazione, chiedere il credito di imposta. La cosa migliore per il cittadino italiano è chiedere alla banca tedesca di accreditare gli interessi lordi sul conto corrente italiano: in tal modo sarà la banca italiana ad applicare l'imposta italiana del 26% e il cittadino italiano non dovrà fare nulla. Ma sono ancora poche le banche, anche a livello comunitario, che accettano questa pratica.

Precisiamo poi che la Direttiva si applica solamente ai redditi qualificati come interessi (derivanti da conto corrente, conto risparmio, obbligazioni), restandone esclusi tutti quegli strumenti finanziari non qualificabili come produttori di interessi quali ad esempio azioni, fondi comuni di natura prevalentemente azionaria, strumenti alternativi, polizze di capitalizzazione.

Non tutti i paesi hanno aderito in toto alla Direttiva. Per alcuni paesi europei (Austria e Lussemburgo) è stato stabilito un regime transitorio. L'Unione Europea ha poi siglato un accordo con alcuni paesi che riprende questo sistema. I paesi sono: Monaco, San Marino, Liechtenstein, Andorra e Svizzera.

Nel caso della Svizzera avremo quindi due opzioni:

1. adottare il regime dello scambio di informazioni, con modalità identiche a quelle spiegate prima per gli altri Stati UE. Se il contribuente che trasferisce denaro in questi Paesi chiede all'intermediario di applicare il regime dello scambio di informazioni le Autorità Svizzere comunicheranno all'Italia (all'Agenzia delle Entrate) i redditi pagati. Questo non è detto che eviti il pagamento della tassazione svizzera. Si dovrà dichiarare il reddito percepito nella Dichiarazione Italiana e si potrà chiedere l'eventuale rimborso della tassazione subita in Svizzera
2. non adottare il regime di scambio, in tal caso sarà applicata in forma anonima una ritenuta alla fonte del 35%, cosiddetta Euroritenuta, sugli interessi in uscita. E' il contribuente (quindi tu) che può chiedere all'intermediario di non applicare il regime dello scambio di informazioni pieno e automatico. Ci sono diverse banche svizzere che non prevedono la possibilità di comunicazione (es. PostFinance, UBS, Credit Suisse) e non applicano l'euroritenuta. In tali casi rientrerai comunque nel caso precedente (per quanto riguarda le modalità di Dichiarazione) anche se non ci sarà alcuna comunicazione.

1 Adottare il regime di scambio di informazioni

In tal caso si chiede alla banca svizzera di comunicare il proprio nominativo e gli interessi percepiti nell'anno. Per richiedere la comunicazione verso l'Agenzia delle Entrate italiana va compilato il modulo di richiesta relativo alla tassazione europea da inviare all'istituto di credito.

Ti verrà quindi rilasciato dall'Agenzia delle Entrate italiana un certificato da consegnare alla banca estera che attesta la residenza fiscale in Italia. Tale certificato ha durata triennale.

A questo indirizzo si può trovare il modello di documento da presentare in italiano e in inglese <http://gazzette.comune.jesi.an.it/2005/179/7.htm>

Abbiamo visto come tale certificazione serva solo a far sì che le autorità elvetiche comunichino a quelle italiane il tuo nominativo e gli interessi percepiti. Ma non assicura l'eliminazione della doppia tassazione, salvo che tu chieda di accreditare gli interessi lordi su un conto italiano (praticamente impossibile con le banche svizzere, ma spesso anche con quelle comunitarie).

Convenzione di doppia imposizione tra l'Italia e la Svizzera - Rimborso dell'imposta preventiva svizzera

In Svizzera sugli interessi del conto viene applicata un'imposta preventiva con aliquota pari al 35% a meno che non si richieda espressamente il rimborso in quanto non residenti. L'imposta inoltre non si paga fino a interessi pari a 200 CHF.

In Italia poi tali interessi, AL LORDO dell'imposta preventiva, sono da dichiarare nel quadro RM applicando la relativa aliquota fiscale (20% fino al 30 giugno 2014 - 26% poi).

In base alla convenzione Italia-Svizzera (Convenzione firmata a Roma il 9 marzo 1976 e ratificata con legge n. 943 del 23 dicembre 1978. In vigore dal 27 marzo 1979) si può chiedere il rimborso di parte di questa imposta presentando il Modello 95. Questo modello contiene l'attestazione di residenza ai fini tributari in Italia e può essere reperito sul sito Amministrazione federale delle contribuzioni AFC -Domicilio all'estero:

<http://www.estv.admin.ch/verrechnungssteuer/dienstleistungen/00253/00626/index.html?lang=it>

Il modello può essere compilato al computer scaricando un relativo software, oppure può esser fatta richiesta di un cartaceo (gratuito) sempre tramite il sito.

Altre informazioni sono reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Fiscalita+internazionale/Convenzioni+per+evitare+le+doppie+imposizioni+Modulistica/Soggetti+residenti+in+Italia/>

Tramite il modulo 95 (nella guida è allegato un esempio fac-simile) è possibile chiedere il rimborso di solo una parte dell'imposta preventiva. La Convenzione Italia – Svizzera infatti stabilisce che:

- art. 11: “se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 12,5 per cento dell’ammontare degli interessi”
- art. 10: “ l’imposta non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi”.

Quindi verrai rimborsato del 22,5% (mentre il 12,5% rimarrà al fisco svizzero) per gli interessi di vario genere (bancari, obbligazionari etc) e del 20% sui dividendi.

Per ottenere il rimborso in linea teorica ci sono due possibilità:

1. Richiedere il rimborso dell'imposta preventiva all’Autorità Svizzera presentando il modulo n° 95 e i documenti di chiusura interessi al 31.12 che vengono trasmessi per posta ordinaria al domicilio del cliente ad inizio gennaio (nota che il modulo contiene l’indicazione sia degli interessi sia dei dividendi).
2. richiedere l’applicazione diretta del beneficio convenzionale (applicazione della ritenuta in misura inferiore o esclusione da qualsiasi ritenuta) già in sede di effettuazione della ritenuta stessa. In tal caso serve la collaborazione della banca svizzera che non effettuerà ritenuta o lo farà solo per la differenza ($35\% \text{ svizzero} - 22,5\% = 12,5\%$). Quest’ultimo caso semplifica sicuramente la vita ma come sempre è di difficile attuazione.

Nella pratica rimane spesso la sola **l’opzione 1**.

Modalità di presentazione (opzione 1)

Il modello può essere compilato al computer scaricando l’apposito software (Snapform Viewer) che consente di compilarlo, salvarlo e stamparlo. Essendo il modello da stampare in quattro coppie, la compilazione al computer facilita l’operazione (due copie vanno all’amministrazione Svizzera, una resta all’Agenzia delle Entrate e la quarta rimane al richiedente). Oppure può esser fatta richiesta di un cartaceo (gratuito) sempre tramite il sito.

Il modulo debitamente compilato e firmato (su tutte quattro le coppie) deve essere trasmesso all’ufficio competente distrettuale delle imposte dirette nella circoscrizione del creditore (ufficio Agenzie delle Entrate della provincia di residenza). L’ufficio competente d’imposta certificherà la domanda di rimborso. Oltre alla parte relativa al calcolo dell’imposta da recuperare, sono da compilare e inviare anche il relativo formulario (le domande nella seconda pagina del modulo).

Il primo e secondo esemplare del Modello 95 devono essere inviati all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Eigerstrasse 65, 3003 Berna – Svizzera, al più tardi entro la fine del terzo anno civile successivo alla scadenza dei dividendi ed interessi.

Il modulo 95 deve essere accompagnato dal giustificativo (documento della banca) che mostra la deduzione dell'imposta svizzera (in franchi svizzeri).

Tale prova deve includere le seguenti informazioni: Nome e cognome/ nome completo come nell'estratto del registro di commercio e/ nel registro dell'anagrafe tributaria, indirizzo residenziale completo del creditore; tipo ed importo nominale del valore che ha prodotto la prestazione tassabile, numero delle azioni; dividendo per titolo o tasso d'interesse; importo lordo della prestazione tassabile e data di scadenza; importo dell'imposta preventiva svizzera dedotto; data dell'attestazione e il nome e la firma autorizzata dell'emittente.

L'Amministrazione federale delle contribuzioni Svizzera si riserva il diritto di richiedere ulteriori prove ed informazioni.

In caso di più redditi (dividendi, interessi) conseguiti nello stesso anno su cui effettuare la richiesta di rimborso, è opportuno compilare una sola e unica domanda.

Inoltre, potendosi come visto recuperare la tassazione entro la fine del terzo anno civile successivo al conseguimento dei relativi redditi, è accettabile usare la stessa domanda per i redditi di più di un anno civile.

2 Non adottare il regime di scambio di informazioni: applicazione euroritenuta 35%

Abbiamo visto che lo scopo dell'euroritenuta è di "garantire un'imposizione minima effettiva sui redditi da risparmio in forma di pagamento di interessi" e può essere considerata il "costo" dell'anonimato per il beneficiario, in quanto l'agente pagatore non effettua alcun scambio automatico di informazioni.

Molte banche svizzere comunque non prevedono la possibilità di comunicazione (es. PostFinance, UBS, Credit Suisse) ma nemmeno applicano l'euroritenuta. In tali casi

rientrerai quindi nella casistica precedente (per quanto riguarda le modalità di Dichiarazione).

Cosa fare in concreto?

La prima cosa da definire è a quale tassazione si sarà sottoposti. Purtroppo ci sono molte differenze fra banca e banca. Alcune banche non recepiscono nemmeno la Direttiva Europea (per esempio Post Finance applica sempre l'imposta preventiva). Eventualmente parlane con il tuo consulente bancario spiegando che si vuole effettuare tutto alla luce del sole e quindi con scambio di comunicazione con l'Italia.

La soluzione migliore è cercare di non pagare l'imposta in Svizzera. Ricordiamo che l'imposta preventiva non si paga se gli interessi annui non superano i 200 CHF, somma non così facile da raggiungere visti gli esigui tassi di interesse attuali.

In tal caso, se non si hanno ritenute da recuperare, o queste sono minime, si può semplicemente assoggettare l'interesse lordo percepito all'imposta sostitutiva italiana. Questo può essere fatto compilando il solo quadro RM.

Nel caso la banca applichi l'imposta locale (tassazione preventiva) e l'importo sia consistente, si può oltre a compilare il quadro RM chiedere il rimborso all'Autorità Svizzera (vedere indicazioni sul modulo 95), iter non sempre agevole.

Se invece si desidera ottenere un credito di imposta in Italia per quanto pagato in Svizzera bisognerà assoggettare gli interessi lordi percepiti alla tassazione IRPEF e calcolare il relativo credito di imposta per quanto già pagato (quadro RN e CE). Come vedremo però questa strada è sconsigliabile in quanto obbliga alla dichiarazione dei redditi tramite il modello UNICO e sottopone i redditi esteri all'aliquota marginale Irpef, solitamente superiore al 26% dell'imposta sostitutiva. Unico beneficio, quello di poter recuperare come credito di imposta la tassazione subita all'estero.

Nei capitoli successivi indicheremo in dettaglio come effettuare la dichiarazione dei redditi presupponendo che si rientri nel caso 1 (più frequente). Vedremo comunque anche le particolarità dell'euroritenuta.

Come Dichiarare i redditi da capitale (interessi, dividendi)

Abbiamo visto in precedenza che i capitali in Svizzera o in Stati Esteri vanno dichiarati nel riquadro RW. Vediamo ora come segnalare eventuali redditi percepiti su questi capitali (interessi, dividendi, capital gain).

Nota: i capital gain (differenza fra valore di vendita e di acquisto di azioni, obbligazioni al netto degli interessi etc) in Svizzera non subiscono tassazione e quindi non sono mai calcolati dalla banca. Per calcolarli occorre avere i documenti relativi alle singole negoziazioni dei titoli.

Iniziamo dai redditi di capitale (interessi e dividendi), vedremo più avanti come dichiarare i redditi diversi (capital gain o plusvalenze finanziarie).

Per i redditi da capitale la soluzione più semplice è scontare la relativa imposta nazionale. In tal caso i redditi percepiti all'estero vanno inseriti nel quadro RM del modello Redditi per essere soggetti alla tassazione sostitutiva, tassazione che dal 1° luglio 2014 è pari al 26%, esclusi gli interessi sui titoli di stato o organismi internazionali come la BEI che sono tassati al 12,5%.

Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi di questo regime di imposizione sostitutiva e in tal caso assoggetterà i redditi da capitale alla normale tassazione ordinaria Irpef (utilizzando il quadro RN) e usufruendo di eventuale credito d'imposta per le imposte pagate all'estero (quadro CE).

Quadro RM

Prima:

Sez. V - Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva	RM12	1	2	3	4	5	6	7	8
		Tipo	Codice stato estero	Ammontare reddito	Aliquota %	Credito IVCA	Imposta sostitutiva dovuta	Opzione tassazione ordinaria	Vedi istruzioni
				,00		,00	,00		
RM13	1	2	Proventi delle obbligazioni non assoggettabili all'imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. 239/96						
				,00		,00	,00		

Ora:

SEZIONE II-A Redditi ad imposta sostitutiva	RM31	1	2	3	4	5	6	7	8
		Tipo	Codice Stato estero	Ammontare reddito	Aliquota %	Credito IVCA	Proventi particolari	Opzione per la tassazione ordinaria	Imposta sostitutiva dovuta
Redditi di Capitale soggetti ad imposizione sostitutiva				,00		,00			,00
RM32	1	2	3	Proventi delle obbligazioni non assoggettabili all'imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. 239/96					
			,00		%	,00			

Da quest'anno è cambiata la struttura del quadro RM ma nella sostanza è cambiato poco, le colonne da compilare sono le stesse, tranne l'aggiunta della colonna 2 "Aliquota" nel secondo rigo.

Come si vede ora la sezione sui "Redditi soggetti a Imposta sostitutiva" è la II-A (rispetto alla precedente V) con i rigi RM31 e RM32 invece di RM12 e RM13.

A noi interessa il rigo RM31. Indicare:

- nella colonna 1, la lettera corrispondente al tipo di reddito (visto che la descrizione tecnica è lunga, abbiamo messo in evidenza quelle che sono le attività finanziarie principali come conti correnti, obbligazioni etc):
 - **A** gli interessi, premi ed altri frutti delle **obbligazioni** e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti. Per tali categorie di redditi non è prevista l'opzione per la tassazione ordinaria;
 - **B** i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero (**Fondi e Sicav**), situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone

fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 20 per cento;

- **C** i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti, compresi i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito divenuti esigibili a partire da 1° luglio 1998;
- **D** i proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, sempreché corrisposti da soggetti non residenti;
- **E** i proventi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di **assicurazione sulla vita** e di capitalizzazione ed i proventi relativi ai rendimenti delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale derivanti da contratti assicurativi stipulati con imprese di assicurazione non residenti, come previsto dall'art. 44, comma 1, lettere g-quater) e gquinquies) del TUIR;
- **F** i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli simili, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari;
- **G** gli interessi e gli altri proventi derivanti da **depositi e conti correnti** bancari costituiti all'estero;
- **H** gli **utili (dividendi)** di fonte estera derivanti da partecipazioni di cui alla lettera c-bis) dell'art. 67 del Tuir assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento. La predetta ritenuta, a titolo definitivo, viene applicata anche ai proventi di fonte estera derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, con un apporto diverso da opere e servizi. Per tale categoria di redditi non è possibile esercitare l'opzione per la tassazione ordinaria. Dal 1 gennaio 2018, anche gli utili e gli altri proventi di fonte estera derivanti da partecipazioni di natura qualificata, formati con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, sono assoggettati a tassazione come le partecipazioni non qualificate, pertanto, non devono più essere assoggettati a tassazione ordinaria. Gli utili e gli altri proventi di natura qualificata derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti esteri di ogni tipo, formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad essere indicati nel quadro rl, sezione i.

- **I** altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.

NB: Nel caso dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli Oicr immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, percepiti senza applicazione della ritenuta, al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale, indicare il codice I "proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari istituiti in Italia, diversi dagli oicr immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta".

- nella colonna 2, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (vedere la tabella precedentemente riportata anche per il quadro RW, per esempio la Svizzera è 071). Nel caso di redditi derivanti dalla partecipazione agli Oicr istituiti in Italia e a quelli istituiti in Lussemburgo esteri non è necessario compilare questa colonna;
- nella colonna 3, l'ammontare del reddito, al **lordo** di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto. **Sottolineiamo che i redditi vanno inseriti al lordo di eventuali ritenute estere;**
- nella colonna 4, l'aliquota applicabile: si deve indicare l'aliquota della ritenuta applicabile a titolo d'imposta per redditi simili prodotti in Italia per cui il 26%. I titoli di Stato (italiani e non) o di organismi internazionali (es. BEI, Birs, UE) sono soggetti ad aliquota del 12,5%.
- nella colonna 5, il credito IVCA;
- **la colonna 6 (ex colonna 8)** va barrata in caso di proventi di cui al comma 1 dell'art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600 del 1973 (partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, o istituiti in Lussemburgo con autorizzazione al collocamento nel territorio dello Stato) su cui non sia stata applicata la ritenuta fiscale.
- nella colonna 7, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (IRPEF). In tal caso, per i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero compete il credito per le imposte eventualmente pagate all'estero. Attenzione che per i proventi da obbligazioni e azioni non è possibile

esercitare l'opzione alla tassazione ordinaria. Andrà riportato il reddito nel rigo RM15 e, sommandolo a tutti gli altri, anche nel quadro RN1. Si potrà fruire del credito di imposta per quanto pagato in Svizzera, o generalmente all'estero (tramite il quadro CE). Vedremo meglio nel prossimo paragrafo le implicazioni della scelta della tassazione ordinaria, che generalmente è sconsigliata.

- **nella colonna 8, l'imposta dovuta** riportando l'importo della colonna 3 all'aliquota della colonna 4 e sottraendo l'eventuale importo nella colonna 5;

Esempio compilazione: nel corso del 2024 si sono percepiti 108 euro di interessi lordi sul conto corrente in Svizzera.

	1	2	3	4	5	6	7	8
RM31	1	258	108 ,00	26 %	,00			28 ,00
RM32	1							

Attenzione: il Quadro RM del modello Unico va compilato anche nel caso in cui si sia esentati dal compilare il Quadro RW.

Recupero imposta estera: quadro CE

L'assoggettamento dei redditi esteri all'imposta sostitutiva effettuata con iscrizione nel quadro RM non consente di usufruire dell'eventuale credito di imposta per la tassa già pagata in Svizzera (o genericamente all'estero).

In alternativa all'iscrizione nel quadro RM, come abbiamo visto, si può optare per la tassazione ordinaria a scaglioni dell'IRPEF riportando il relativo reddito nella sezione I-A del quadro RL e poi nel quadro RN1. Su tale importo **pagherai quindi l'aliquota marginale IRPEF, in genere superiore al 26%** (per questa ragione solitamente è sconsigliabile questa opzione ma dipende dai casi, quindi verifica). Potrai però

usufruire del credito d'imposta (da indicare nel quadro CE e successivamente in RN per l'importo deducibile) per le ritenute pagate all'estero.

Attenzione: se si decide di seguire questa strada, la dichiarazione dei redditi deve essere effettuata **tramite il modello Redditi**. Non potrà quindi, come nei precedenti casi, essere utilizzato il modello 730 a cui unire solo i riquadri RW e RM di Redditi.

I contribuenti che intendono avvalersi della relativa agevolazione sono tenuti a compilare il quadro CE.

Il quadro CE è riservato ai soggetti che hanno prodotto all'estero redditi per i quali si è resa definitiva l'imposta ivi pagata al fine di determinare il credito spettante ai sensi dell'art. 165 del TUIR. Al fine del calcolo del credito d'imposta in base alle nuove modalità stabilite dal predetto articolo, a partire dal periodo d'imposta 2016, tutti i contribuenti, (anche quelli che hanno prodotto all'estero esclusivamente redditi diversi da quelli di impresa), utilizzano il quadro CE in luogo del quadro CR.

Il presente quadro si compone di tre sezioni:

1. la prima è riservata all'indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del credito d'imposta;
2. la seconda è riservata all'indicazione delle informazioni necessarie per la determinazione delle eccedenze di imposta nazionale e delle eccedenze di imposta estere di cui al comma 6 del citato art. 165 del TUIR e dell'eventuale credito spettante;
3. la terza è una sezione di riepilogo dei crediti determinati nelle precedenti sezioni.

Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Nel caso in cui i righi presenti nelle singole sezioni non risultassero sufficienti, possono essere utilizzati più moduli del quadro indicando il progressivo modulo nella casella "Mod. N" posta in alto a destra del quadro.

SEZIONE I – Credito d'imposta di cui al comma 1 dell'art. 165 del TUIR e credito d'imposta indiretto

In tale sezione vanno indicate le imposte che si sono rese definitive entro la data di presentazione della presente dichiarazione se non già indicate nelle precedenti dichiarazioni dei redditi. Per poter usufruire del credito d'imposta di cui al comma 1

dell'art. 165 del TUIR e del credito d'imposta indiretto è necessario compilare sia la sezione I-A che la sezione I-B.

- la sezione I-A è riservata all'indicazione dei dati necessari per la determinazione dell'importo teoricamente spettante del credito d'imposta di cui al comma 1 dell'art. 165 del TUIR e del credito d'imposta indiretto;
- la sezione I-B è riservata alla determinazione del credito d'imposta effettivamente spettante.

SEZIONE I Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero comma 1, art. 165 Tuir e credito d'imposta indiretto		Codice Stato estero	Anno	Reddito estero, utili conseguiti o plusvalenze realizzate	Imposta estera	Reddito complessivo
		1	2	3	4	5
				,00	,00	,00
CEI		Imposta lorda	Imposta netta	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	Quota di imposta lorda
		6	7	8	9	10
		,00	,00	,00	,00	,00
Sezione I-A Dati relativi al credito		Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda	Credito d'imposta art. 3 D.Lgs n. 147/2015 già utilizzato	Differenza tra colonna 11 e colonna 12	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR	Credito indiretto
		11	12	13	14	15
		,00	,00	,00	,00	

Inserire:

- nella colonna 1 (Codice Stato estero), si veda la tabella già fornita per la compilazione del quadro RW;
- nella colonna 2 (Anno) l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero;
- nella colonna 3 (Reddito estero) il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia.
- nella colonna 4 (Imposta estera) le imposte pagate all'estero rese definitive entro la data di presentazione della dichiarazione (massimo 30 novembre 2024) per le quali non si è già fruito del credito d'imposta nelle precedenti dichiarazioni. L'importo dell'imposta estera, utilizzabile ai fini del credito spettante, non può essere superiore all'ammontare dell'imposta italiana determinata applicando al reddito estero l'aliquota marginale Irpef (riferita al proprio reddito imponibile Irpef). Si precisa che in presenza di un'imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato. Ad esempio, se per i redditi prodotti all'estero nel 2022 nello Stato A, si è resa definitiva un'imposta complessiva di euro 3.000, di cui euro 2.000 rese definitive entro il 10 dicembre 2023 e già riportata nella precedente dichiarazione, ed euro 1.000 rese definitive entro il 30 novembre 2024, nella colonna 4 va indicato l'importo di euro 1.000 relativo alla sola imposta rese definitive entro il 30 novembre 2024 (termine di presentazione della dichiarazione di quest'anno);

- nella colonna 5 (Reddito complessivo) il reddito complessivo relativo all'anno d'imposta (colonna 2). Se l'anno indicato in colonna 2 è il 2023, riportare l'importo indicato in colonna 5 del rigo RN1 della dichiarazione;
- nella colonna 6 (Imposta lorda) l'imposta lorda italiana relativa all'anno d'imposta indicato nella colonna 2. Se l'anno è il 2023, il dato è desumibile dal rigo RN5 della dichiarazione, altrimenti va ricercato nelle precedenti dichiarazioni dei redditi;
- nella colonna 7 (Imposta netta) l'imposta netta italiana relativa all'anno d'imposta indicato a colonna 2. Se l'anno è il 2023, tale dato è desumibile dal rigo RN26 colonna 2 di questo modello;
- nella colonna 8 (Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni) il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nell'anno indicato in col. 2 (anche in stati diversi rispetto a quello riportato in col. 1);
- nella colonna 9 il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e nello stesso Stato estero di quello indicato in colonna 1. Questo importo sarà un di cui di quello in col. 8;
- nella colonna 10 la quota d'imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione: $(\text{colonna 3} / \text{colonna 5}) \times \text{colonna 6}$. Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, inserire 1;
- nella colonna 11 l'importo dell'imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d'imposta lorda diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo allo stesso Stato ed anno di produzione. In pratica riportare il minore importo tra quello indicato nella col. 4 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione colonna 10 – colonna 9

Le altre colonne riguardano il credito d'imposta indiretto.

Esempio; si ipotizzi di aver conseguito redditi da interessi sul conto pari a 2.000 euro su cui si sono pagati a titoli di imposta estera definitiva 200 euro.

determinato va riportato nel rigo RN29, colonna 2, del quadro RN, e andrà poi sommato con le altre ritenute per calcolare il totale nel rigo RN33 colonna 4.

Il recupero della tassazione estera è sempre un'operazione complessa. Ricordiamo poi come tale operazione richieda di compilare il modello UNICO e possa esser di difficile attuazione.

Nel caso invece non si ricorra alla tassazione ordinaria, si potranno compilare i soli quadri RW e RM (ed RT se redditi di natura diversa dagli interessi del conto o dividendi) del Mod. Redditi Persone Fisiche (insieme al frontespizio dove sono riepilogati i dati anagrafici) da allegare al modello 730.

In caso di euroritenuta

Nel caso i redditi all'estero siano stato soggetti a euroritenuta, si può procedere come nel precedente caso:

1. Dichiarare i redditi da assoggettare a imposta sostitutiva (20-26%) compilando il quadro RM del modello Redditi PF
2. Eventualmente richiedere il credito di imposta dell'euroritenuta (quadro RN e CR).

Può sembrare strano che si chieda il recupero di una tassazione che dovrebbe essere applicata proprio perché si è deciso di non comunicare nulla alle autorità fiscali in Italia. Nella pratica però il fatto che i proventi in esame vengano assoggettati all'euroritenuta non implica che gli stessi siano esclusi dall'obbligo di dichiarazione in Italia. Inoltre a volte l'applicazione dell'euroritenuta è dovuta più ad una scelta di comodo della banca che del cliente.

Il paradosso è che, sebbene non sia possibile chiedere il rimborso dell'euroritenuta alle autorità svizzere (come avviene per l'imposta preventiva), sia più facile chiederne il credito di imposta visto che è espressamente previsto il suo recupero.

Per l'euroritenuta è stata mantenuta la sezione XI nel quadro CR, rigo CR30, eliminando la colonna 2:

Sezione XI Credito d'imposta euroritenuta	CR30	Residuo precedente dichiarazione 1	di cui compensato nel Mod. F24 3	Credito residuo 4
		,00	,00	,00

- Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione) indicare il credito d'imposta residuo derivante dalla precedente dichiarazione ed indicarlo nella colonna 4 del relativo rigo CR30 del Mod. Redditi 2024;
- Colonna 3 (di cui compensato nel Mod. F24) indicare l'importo del credito utilizzato in compensazione;
- Colonna 4 (Credito residuo) indicare l'importo del credito residuo così determinato: CR30 col. 1 - CR30 col. 3.

Tale importo può essere utilizzato in compensazione delle somme a debito tramite delega di pagamento modello F24 ovvero chiesto a rimborso presentando apposita istanza. Dal punto di vista fiscale quindi, anche nel caso di non adozione del regime di scambio di informazioni è possibile regolarizzare la propria situazione dichiarando opportunamente i relativi compensi.

Come Dichiarare i redditi diversi: capital gain

In Italia il Fisco suddivide i redditi derivanti da attività finanziarie in due categorie:

1. **redditi di capitale** derivano dall'impiego di un capitale finanziario in eventi certi. Si tratta di **interessi** da mutui, depositi, conti correnti o prestiti obbligazionari o di **dividendi** da partecipazioni al capitale sociale (azioni).
2. **redditi diversi**, derivanti da eventi incerti, nei quali sono compresi i **capital gains**, vale a dire le **plusvalenze** pervenute alla persona fisica da cessioni a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale sociale, o titoli concernenti i redditi in forma associata.

Riassumendo i dividendi e gli interessi sono considerati redditi da capitale, l'eventuale plusvalenza (capital gain) è un reddito diverso. Tale distinzione è mantenuta anche nella dichiarazione dei redditi delle attività finanziarie all'estero.

Abbiamo visto che i redditi da capitale si dichiarano nel quadro RM. E i redditi diversi? In base alle istruzioni operative dell'Agenzia delle Entrate per la compilazione del 730/2025:

“I contribuenti che hanno presentato il Modello 730/2025 devono, altresì, presentare unitamente al frontespizio del Mod. Redditi/2025:

- il quadro RM del Mod. Redditi 2025 Persone fisiche:
 - se hanno percepito nel 2024 **redditi di capitale** di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana; oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
 - ... ;
- il quadro RT del Mod. Redditi/2025 Persone fisiche:
 - se nel 2024 hanno realizzato **plusvalenze** derivanti da partecipazioni non qualificate ed **altri redditi diversi** di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito. Inoltre, possono presentare in aggiunta

al modello 730 il quadro RT i contribuenti che nel 2024 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria ed intendono riportarle negli anni successivi”.

Questo quadro va altresì compilato per indicare le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate, di cui all'art. 67, comma 1, lett. c) del Tuir, vale a dire quelle partecipazioni in cui si detengono alte quote della società (2-5% per società quotate, 20-25% per le non quotate https://it.wikipedia.org/wiki/Partecipazione_qualificata). In linea di massima quindi si tratta di partecipazioni che non toccano il risparmiatore medio.

Per la dichiarazione dei redditi di natura diversa, sostanzialmente le plus/minusvalenze realizzate nel corso del 2024, si utilizza quindi il **quadro RT** (notare che tale riquadro va utilizzato anche da chi ha gli investimenti presso un intermediario italiano ma ha optato per il regime dichiarativo). In queste sezioni vanno riportate le plusvalenze e altri redditi diversi derivanti da partecipazioni non qualificate e da titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari, i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del presente periodo d'imposta. In queste categorie rientrano anche i contratti differenziali Spot sulle coppie valutarie (Forex) e i contratti Cfd (Contract for difference) su indici azionari e materie prime, oggi molto diffusi fra i traders del Forex.

Come calcolare la plusvalenza

La plusvalenza è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito alla vendita o al rimborso del titolo (al netto di eventuali oneri, in particolare le commissioni bancarie di negoziazione) e il suo valore di acquisto (inclusi gli eventuali oneri, in particolare le commissioni di negoziazione).

Nel quadro RT si inseriscono i valori complessivi delle vendite (e relativi valori di acquisto) per il calcolo della relativa plus o minusvalenza. Se si sono movimentati più titoli in un anno, i calcoli si fanno più agevolmente in un foglio Excel e in dichiarazione si riportano i totali (in alternativa si può richiedere all'intermediario il calcolo, ma non tutti gli operatori esteri si prestano, soprattutto se non hanno sede in

Italia). In caso il totale sia negativo (minusvalenza) questo va comunque riportato al fine di poter essere compensato con future plusvalenze (entro il quarto anno successivo).

L'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze è identica a quella sui redditi da capitale, vale a dire il 20% se percepiti entro il 30 giugno 2014 ed il 26% dal 1° luglio 2014. Ma i proventi delle obbligazioni e titoli equiparati emessi dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto da emanarsi ai sensi dell'art. 168-bis, comma 1, del TUIR (Stati in White List) rimangono tassati al 12,5%. Quindi i titoli di Stato italiani e dei principali paesi subiscono una tassazione di favore.

Per tale ragione nella dichiarazione dei redditi **i ricavi e i costi derivanti da tali titoli vanno riportati per il 62,50%** del loro ammontare ($12,5/20 = 62,5$) o 48,8% ($12,5/26 = 48,8$).

Guadagni o perdite su conto corrente in valuta

Il capital gain (plusvalenza) su depositi o conti correnti in valuta costituisce reddito da assoggettare all'imposta sostitutiva del 26% solo a precise condizioni.

Secondo quanto stabilito dalla Legge (DPR 22-12-1986 n.917 art 67, comma 1 lett. c-ter e comma 1-ter), la tassazione delle plusvalenze realizzate a fronte di operazioni in valuta è dovuta solo a condizione che, nell'anno solare, la giacenza complessiva di tutti i depositi e conti correnti in valuta intrattenuti sia superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui, utilizzando per il calcolo della giacenza il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento cioè 1° gennaio (circolare ministeriale n. 165 del 24.6.1998).

Le stesse istruzioni Redditi PF 2024 Quadro RT Sezione 1 riportano:

“Le plusvalenze e gli altri proventi da indicare nella presente Sezione sono quelli derivanti da:

...

cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (quali ad esempio le obbligazioni e i titoli di Stato), di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti correnti o da cessione a termine. Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dal contribuente superi euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui”

Per il calcolo della giacenza complessiva di cui sopra devono essere sommati tutti i controvalori dei depositi e conti intrattenuti, anche di valute diverse. Esempio: una posizione in franchi svizzeri per un controvalore di 30.000 euro e una posizione in dollari usa per un controvalore di 30.000 euro formano una posizione complessiva di 60.000 euro. L'importo, superiore alla soglia stabilita di 51.645,69 euro di controvalore, se tenuto in giacenza per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi, attiva la condizione prevista dalla Legge.

Da evidenziare che questa tassazione vale anche per i conti in valuta aperti in Italia. Qualora si detengano in una banca italiana conti in valuta superiori alla soglia per un periodo di almeno 7 giorni lavorativi continuativi, occorrerà dichiarare in Unico eventuali plus o minus.

NB: Sulla base di quanto detto, nel calcolo della giacenza complessiva bisogna considerare tutti i rapporti in divisa accessi dallo stesso intestatario in essere anche su diversi intermediari finanziari (sia in Italia che all'estero).

Da notare inoltre che in caso di superamento della soglia sono da portare in dichiarazione tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, anche se precedenti alla data di superamento della soglia.

Calcolo Reddito imponibile

Il reddito imponibile corrisponde alla differenza positiva tra il corrispettivo della cessione (o il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo) ed il costo di acquisto.

Qualora vi siano stati più acquisti nel corso del tempo deve essere applicato il criterio LIFO (last in first out: si considera venduta per prima la valuta acquistata per ultima). Qualora non sia possibile determinare il costo di acquisto per mancanza di documentazione, per il calcolo si deve far riferimento al minore dei cambi mensili determinati con decreto del Ministero delle Finanze nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita.

Esempio

Con l'applicazione del criterio "Lifo" si considerano cedute per prime le valute acquisite in data più recente come da esempio qui riportato:

- 05/1/2024 acquisto USD 20.000 cambio 1,44; controvalore acquisto in euro 13.889,00;

- 12/1/2024 acquisto USD 60.000 cambio 1,42; controvalore acquisto in euro 42.254,00;
- 23/1/2024 vendita USD 70.000 cambio 1,38 controvalore vendita in euro 50.725,00.

Plusvalenza realizzata:

- 1.225,00 euro su 60.000 euro operazione dell'12/1: differenza tra costo di acquisto di 42.254,00 (60.000/1,42) euro e controvalore di vendita in euro 43.479 euro (60.000/1,38);
- 302,00 euro su 10.000 Usd dei 20.000 acquistati in data 5/1: differenza tra costo di acquisto pari a 6.945 euro (10.000/1,44) e controvalore di vendita in euro pari a 7.247,00 (10.000/1,38).

Tenuto conto che si è mantenuto una giacenza di 80.000 USD, pari a 56.143 euro, dal giorno 12/01/2024 al giorno 23/01/2024 (pari a 9 giorni lavorativi consecutivi), in dichiarazione si dovrà inserire la plusvalenza realizzata di euro 1.527,00.

Minusvalenza e Dichiarazione

Se invece dal calcolo delle operazioni con il criterio "Lifo" dovesse realizzarsi una minusvalenza, anch'essa può essere portata in dichiarazione a scomputo di redditi di uguale natura, per l'anno in cui è maturata e per i quattro anni successivi.

In pratica se si supera la soglia di giacenza prevista per sette giorni lavorativi consecutivi deve portare in dichiarazione la plusvalenza o la minusvalenza realizzata su tutte le operazioni effettuate nell'anno solare di riferimento della dichiarazione; se invece non ha superato la soglia prevista non deve dichiarare la plusvalenza e di contro non può utilizzare le eventuali minusvalenze realizzate.

Le plusvalenze andranno indicate nel Quadro RT di Unico, sezione I se conseguite prima del 30 giugno 2014 (e quindi sottoposte a tassazione del 20%), sezione II se conseguite dal 1° luglio 2014 e tassate al 26%. Per i dettagli della compilazione si veda il seguente capitolo nella Guida.

Quadro RT

Dal 2014 è cambiata l'aliquota dell'imposta sostitutiva, rendendo necessaria la creazione di due apposite sezioni per distinguere le due casistiche. Il tutto poi è complicato dal fatto che le minusvalenze pregresse vanno ricalcolate in base alla nuova aliquota.

Le prime due sezioni sono quelle che più ci interessano, in quanto qui vanno inseriti rispettivamente i redditi diversi ottenuti prima e dopo il 1° luglio 2014, che come visto fa da spartiacque tra aliquota fiscale al 20 o al 26%.

La Sezione I si riferisce all'imposta sostitutiva al 20%, essendo passati ormai molti anni dal suo superamento, spieghiamo la compilazione della Sezione II inerente l'imposta al 26% che riguarda come detto i redditi percepiti dopo il 1° luglio 2014.

Sezione II-A

Prima:

SEZIONE II Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26%	RT21	Totale dei corrispettivi							,00
	RT22	Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato ¹) (costo affrancato ²)							,00
	RT23	Plusvalenze (RT21 - RT22 col. 3) (ovvero Minusvalenze ¹)							,00
	RT24	Eccedenza minusvalenze (anni prec. ¹ Sez. I ² Sez. III ³)							,00
	RT25	Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari (di cui anni precedenti ¹)							,00
	RT26	Differenza (RT23 col. 2 - RT24 col. 3 - RT25 col. 2)							,00
	RT27	Imposta sostitutiva (26% dell'importo di rigo RT26)							,00
	RT28	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata							,00
	RT29	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA							,00
	RT30	Plusvalenze da cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato							,00

Ora:

SEZIONE II-A Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26%	RT11	Totale dei corrispettivi ¹							,00
	RT12	(costo rideterminato ¹) (costo affrancato ²) Corrispettivo ³							,00
	RT13	Eccedenza minusvalenze anni precedenti							,00
	RT14	Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari (di cui anni precedenti ¹)							,00
	RT15	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata							,00
	RT16	Plusvalenze da cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato							,00

La struttura del quadro è stata modificata dividendo la sezione in parte A e B. Partiamo dalla sezione II-A modificata come da immagine precedente.

I righe da RT11 a RT16 (sezione II-A) devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri redditi diversi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate (azioni), dalla cessione o rimborso di titoli (es. obbligazioni), valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi strumenti finanziari (es. derivati, CFD del Forex), i cui corrispettivi siano stati

percepiti nel corso del presente periodo d'imposta e realizzati dopo il 30 giugno 2014 (attenzione: con realizzati si intende effettivamente percepiti).

- **RT11 colonna 1**: indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi al netto degli oneri, tra cui in particolare le commissioni bancarie di negoziazione, ad eccezione delle cessioni aventi ad oggetto partecipazioni il cui costo sia stato rideterminato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 282 del 2002 e successive modificazioni.
- **RT11 colonna 2**: indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, indicare il 75 per cento dell'importo del relativo corrispettivo indicato nella colonna 1 (per queste operazioni, poste in essere dal 1 gennaio 2024, le plusvalenze sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione di cui alla colonna 1);
- **RT12 colonna 1**: la casella di colonna 1 va barrata nel caso in cui si sia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni.

La casella di **colonna 2** non va barrata (come in sezione I) ma va indicato:

- il codice 1, nel caso ci si sia avvalso dell'opzione per l'affrancamento dei plusvalori di cui all'art. 2, comma 29, del decreto-legge n. 138 del 2011 (in pratica l'affrancamento di quando l'imposta venne aumentata dal 12,5% al 20%);
- il codice 2 ci si avvalga dell'opzione per l'affrancamento dei plusvalori di cui all'art. 3, comma 15, del decreto legge n. 66 del 2014 (vale a dire l'affrancamento di quest'anno dovuto all'aumento dell'aliquota dal 20 al 26%);
- il codice 3, nel caso ci si avvalga di entrambe le precedenti opzioni.

Nel **rigo RT12, colonna 3**, indicare l'importo del corrispettivo derivanti dalla singola cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi e nel **rigo RT12, colonna 4**, il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

Nel caso di più cessioni per le quali il contribuente abbia provveduto alla rideterminazione o affrancamento, deve essere compilato un rigo per ogni singola cessione.

- **RT13**, vanno riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT93 e nel rigo RT92, queste ultime per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare, del quadro RT del Modello Redditi 2024 che non sono state compensate con le plusvalenze della sezione I, da portare in compensazione con le plusvalenze indicate nella presente sezione.
- **RT14** (ex RT25) devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari, indicate in colonna 2, anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto indicate in colonna 1. Si precisa che qualora dette minusvalenze siano state realizzate in un regime di tassazione al 12,50 per cento, le stesse sono deducibili per una quota pari al 48,08 per cento del loro ammontare, mentre se sono state realizzate in un regime di tassazione al 20 per cento, le stesse sono deducibili per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare.
- **RT15** (ex RT28), indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo RT73, che non è stata utilizzata in compensazione nella sezione I. A tal fine si deve tener conto delle eccedenze dell'imposta sostitutiva riportate nel rigo RX20, colonna 5 del quadro RX del Modello Redditi 2024, Persone fisiche, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24.
- **RT16** (ex RT 30) indicare l'ammontare delle plusvalenze di cui alla lett. c-bis) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR, ricomprese nel rigo RT52, realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR e contratti di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), del medesimo testo unico emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis del TUIR qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lett. b) del comma 2 dell'art. 47-bis del TUIR, (per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000, qualora non abbiano presentato l'istanza di interpello probatorio prevista dal comma 3 del

medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbiano ricevuto risposta favorevole).

Attenzione: ricordarsi di “ricalcolare” le minusvalenze come da quote indicate in precedenza se riferite a tassazione 20% (fino al 2014) o 12,5% (titoli di stato e assimilabili).

La parte difficile in realtà non è tanto la compilazione, quanto il calcolo degli importi da inserire ai righe RT11 e RT12. Ricordiamo di sommare tutti i corrispettivi (derivanti da vendita o rimborso) e i relativi costi di acquisto o affrancamento (considerando sempre gli eventuali costi come le commissioni di negoziazione da aggiungere ai valori di acquisto e da sottrarre ai valori di vendita/rimborso).

Attenzione: nei valori di acquisto o vendita delle obbligazioni, tener conto solo della quota capitale. Non vanno qui considerati gli interessi o i ratei interessi incassati o pagati.

Pertanto l'eventuale imponibile finale su cui verrà applicata l'imposta sostitutiva sarà la risultante della somma di tutte le plusvalenze e le minusvalenze ottenute dalle diverse negoziazioni.

I valori di eventuali minusvalenze pregresse (o i valori di affrancamento se si è scelto in passato per tale opzione) saranno facilmente recuperabili nella dichiarazione dei redditi dell'anno scorso. Ricordiamo che le minusvalenze, per poter poi essere recuperate tramite compensazione con plusvalenze successive (entro il 4° anno) devono sempre essere riportate.

N.B. dal 2014 per le quote e azioni in OICR , vale a dire Organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni italiani ed esteri, Sicav e ETF) non è più prevista la procedura dell'affrancamento, bensì una sorta di affrancamento automatico. Al momento del rimborso delle quote di fondi o Etf quindi si applica l'aliquota del 26% sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014, mentre sui proventi incassati dopo questa data ma comunque maturati fino al 30 giugno 2014 si applica l'aliquota del 20% (art. 3, comma 12, del decreto-legge n. 66 del 2014, cfr. anche la circolare n. 19/E del 27 giugno 2014).

In pratica, supponiamo di avere fondi di investimento che abbiano maturato una plusvalenza di 100 euro al 30 giugno 2014. Questi fondi li vendiamo il 30 novembre 2016 realizzando una plusvalenza totale di 120 euro. Nonostante questa plusvalenza sia stata realizzata nel 2016, e quindi di norma andrebbe applicata l'aliquota del 26%, per effetto dell'affrancamento automatico si pagherà il 20% su 100 (Sezione I) e il 26% su 20 (Sezione II).

Sia per la sezione I e II occorre conservare il prospetto (es. foglio Excel o certificato dell'intermediario finanziario) tramite cui si sono fatti i calcoli dei corrispettivi, costi e quindi plusvalenze/minusvalenze. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

La sezione III e IV sono relative a partecipazioni qualificate e cessioni di aziende in paesi Black List per cui non riguardano il piccolo investitore con capitali all'estero (se sei in queste situazioni è consigliabile il supporto di un commercialista). La sezione V (precedentemente II B) riguarda le criptovalute, verrà descritta nella relativa guida.

Sezione VI

SEZIONE VI	RT51	Sezione I-A - Plusvalenza o Minusvalenza	Minusvalenza ¹	,00	Plusvalenza ²	,00
Plusvalenze o minusvalenze Sezioni I-A, II-A, III-A, IV-A, V-A	RT52	Sezione II-A - Plusvalenza o Minusvalenza	Minusvalenza ¹	,00	Plusvalenza ²	,00
	RT53	Sezione III-A - ANTE 01/2009 - Plusvalenza o Minusvalenza	Minusvalenza ¹	,00	Plusvalenza ²	,00
	RT54	Sezione III-A - 01/2009-12/2017 - Plusvalenza o Minusvalenza	Minusvalenza ¹	,00	Plusvalenza ²	,00
	RT55	Sezione III-A - 01/2018-12/2018 - Plusvalenza o Minusvalenza	Minusvalenza ¹	,00	Plusvalenza ²	,00
	RT56	Sezione IV-A - Plusvalenza o Minusvalenza	Minusvalenza ¹	,00	Plusvalenza ²	,00
	RT57	Sezione V-A - Plusvalenza o Minusvalenza	Minusvalenza ¹	,00	Plusvalenza ²	,00

Nella nuova sezione Vi si riepilogano plusvalenze e minusvalenze dei quadri precedenti.

- Nel **rigo RT51, colonna 2** indicare la differenza tra l'importo indicato nelle colonne 1 dei rigi RT1 e RT2 (di tutti i moduli compilati) ed i relativi importi di colonna 2 se positiva.

Per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione.

Se il risultato è negativo (minusvalenza) riportare tale importo nella **colonna 1** e la colonna 2 non va compilata. La minusvalenza per una quota pari a 76,92 per cento del suo ammontare può essere portata in diminuzione delle plusvalenze indicate nella sezione II del presente quadro (art. 3, comma 13, lett. a) del decreto-legge n. 66 del 2014). La minusvalenza residua può essere portata in diminuzione delle plusvalenze della medesima categoria realizzate fino alla data del 30 giugno 2014 ed i cui corrispettivi sono incassati successivamente a tale data e, per una quota pari a 76,92 per cento del suo ammontare, delle plusvalenze realizzate dal 1° luglio 2014; a tal fine, l'importo della minusvalenza, deve essere riportato nella colonna 5 del rigo RT101. La minusvalenza non può essere portata in diminuzione delle plusvalenze, indicate nelle Sezioni III A e IV Adel presente quadro. Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del TUIR e 6, comma 5, del D.Lgs. n. 461 del 1997.

Nell'ipotesi di utilizzo della minusvalenza determinata nella sezione I A a scomputo della plusvalenza dichiarata nella sezione II, ai fini del calcolo del residuo delle minusvalenze da riportare nel rigo RT101, questa deve intendersi utilizzata in misura pari all'ammontare della plusvalenza dichiarata nel rigo RT52 della sezione II A, che si intende compensare, moltiplicata per 1,3.

- **RT52, colonna 2**, indicare la differenza tra l'importo indicato nelle colonne 1 dei rigi RT11 e RT12 (di tutti i moduli compilati) ed i relativi importi di colonna 2 se positiva.

Se il risultato è negativo riportare tale importo nella **colonna 1** e la colonna 2 non va compilata. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nel rigo RT102. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nelle Sezioni III A e IV A del presente quadro, mentre possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nella Sezione I A.

Nei rigi da RT53 a RT57 si procede con i riepiloghi della sezione III, IV e V, non di nostro interesse (per la V relativa alle criptovalute veder la guida apposita).

Come forse si sarà notato, ora nelle sezione I-A e II-A non ci sono i calcoli, demandati alla rispettiva sezione B:

SEZIONE I-B Dati calcolati	RT61	Eccedenza minusvalenza	da Sez. II ¹	,00	Totale ²	,00
	RT62	Differenza				,00
	RT63	Imposta sostitutiva				,00
	RT64	Imposta sostitutiva dovuta				,00
SEZIONE II-B Dati calcolati	RT71	Eccedenza minusvalenza	da Sez. I ¹	,00	da Sez. III ²	,00
	RT72	Differenza			Totale ³	,00
	RT73	Imposta sostitutiva				,00
	RT74	Imposta sostitutiva dovuta				,00

I campi sono calcolati, non è certo se compilati automaticamente (essendo una sezione nuova si dovrà sperimentare quest'anno). In ogni caso spieghiamo sotto come compilarli.

SEZIONE I-B

- **RT61** possono essere riportate in compensazione le eventuali minusvalenze derivanti dalla sezione II. In particolare, riportare:
 - in **colonna 1**, le minusvalenze derivanti dalla sezione II;
 - in **colonna 2**, la somma degli importi indicati nelle colonne 2 e il rigo **RT3**.

La somma degli importi di cui ai righi RT61, colonna 2, e RT4, colonna 2, non può essere superiore all'importo di cui al rigo RT51, colonna 2.

- **RT62**, va indicato il risultato della seguente operazione: RT51, col. 2 – RT61, col. 2 – RT4, col. 2.
- **RT63**, indicare l'imposta sostitutiva pari al 20 per cento dell'importo di rigo **RT62**.
- **RT64**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta che è uguale al seguente risultato: RT63 – RT5.

SEZIONE II-B

- Nel **rigo RT71** possono essere portate in compensazione le eventuali minusvalenze derivanti dalla sezione I, per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare nonché le eventuali minusvalenze della sezione III compensabili con le plusvalenze realizzate al 1° gennaio 2024. Le minusvalenze della sezione III non sono compensabili con riferimento alle

plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate realizzate anteriormente al 1° gennaio 2024, ma il cui corrispettivo è incassato successivamente a tale data.

Le minusvalenze indicate nel rigo RT94 del quadro RT del modello REDDITI 2024 che non sono state compensate con le plusvalenze della sezione III, possono essere portate in compensazione con le plusvalenze della presente sezione realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2024.

In particolare, riportare:

- in **colonna 1**, le minusvalenze derivanti dalla sezione I;
- in **colonna 2**, le minusvalenze derivanti dalla sezione III;
- in **colonna 3**, la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e del rigo RT13.

La somma degli importi di cui ai rigi RT71, colonna 3, e RT14, colonna 2, non può essere superiore all'importo di cui al rigo RT52, colonna 2.

- **RT72** va indicato il risultato della seguente operazione: RT52, col. 2 – RT71, col. 3 – RT14, col. 2.
- **RT73** indicare l'imposta sostitutiva, pari al 26 per cento dell'importo di rigo RT72.
- **RT74** indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta che è pari al seguente risultato: RT73 – RT15.

SEZIONE VII E VIII

SEZIONE VII		Eccedenza anno 2020		Eccedenza anno 2021		Eccedenza anno 2022		Eccedenza anno 2023		Eccedenza anno 2024	
SEZIONE VII Minusvalenze non compensate nell'anno	RT101 SEZ. I	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00
	RT102 SEZ. II		,00		,00		,00		,00		,00
	RT103 SEZ. III		,00		,00		,00		,00		,00
	RT104 SEZ. IV		,00		,00		,00		,00		,00
	RT105 SEZ. V								,00		,00
SEZIONE VIII Riepilogo importi a credito	RT111 Imposta a credito Sez. I-A e II-A	Eccedenza precedente	1	,00	2	Compensata nel Mod. F24	,00	3	Credito residuo	,00	,00
	RT112 Imposta a credito Sez. V-A	Eccedenza precedente	1	,00	2	Compensata nel Mod. F24	,00	3	Credito residuo	,00	,00
	RT113 Totale imposta sostitutiva versata su partecipazioni qualificate (da riportare nel rigo RN33)										,00

Infine le sezioni di riepilogo finale, la VII e VIII (in precedenza la V e VI)

SEZIONE VII – Minusvalenze non compensate nell'anno

In questa sezione vanno riportate le minusvalenze residue che non si sono potute compensare nel presente quadro.

In particolare, indicare:

- **RT101**, colonne da 1 a 4 suddivise per ciascun periodo d'imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalla sezione I delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta, 2020, 2021, 2022, 2023 e nella colonna 5 le minusvalenze derivanti dalla sezione I della presente dichiarazione;
- **RT102** colonne da 1 a 4, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalla sezione II delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta, 2020, 2021, 2022, 2023 e nella colonna 5 le minusvalenze derivanti dalla sezione IIA della presente dichiarazione;

Nei righi RT101 e RT102 non devono essere indicate le minusvalenze certificate dagli intermediari.

SEZIONE VIII – Riepilogo importi a credito

La sezione VIII riepiloga gli importi a credito, è una sezione che in genere non va compilata salvo appunto ci si trovi in una situazione di credito verso lo Stato.

- **RT111**, indicare:
 - in **colonna 1**, l'ammontare delle eccedenze d'imposta sostitutiva risultanti dalla precedente dichiarazione e riportate nel rigo RX20, colonna 5 del quadro RX del Modello Redditi 2023;
 - in **colonna 2**, la parte dell'eccedenza compensata ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24;
 - in **colonna 3**, l'eventuale credito residuo da riportare nel rigo RX20 del Fascicolo I, costituito dal risultato della seguente operazione: RT111 col. 1 – RT111 col. 2 – RT5 – RT15.

- **RT112**, indicare:
 - in **colonna 1**, l'ammontare delle eccedenze d'imposta sostitutiva risultanti dalla precedente dichiarazione;

- in **colonna 2**, la parte dell'eccedenza compensata ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24;
- in **colonna 3**, l'eventuale credito residuo da riportare nel rigo RX20 del Fascicolo I, costituito dal risultato della seguente operazione: RT112 col. 1 – RT112 col. 2 – RT45.

Nel **rigo RT113**, indicare l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva versata con riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata, costituito dalla somma degli importi indicati nei rigi RT23 colonna 2, RT26 colonna 2 e RT29 colonna 2 (di tutti i moduli compilati) e RT35. Tale importo deve essere riportato nel rigo RN33, colonna 4, del quadro RN.

Riepilogo

Attività finanziaria	RW	RM	RT
Conti correnti	Monitoraggio: se saldi > 15.000 Ivafe: 34,2 € se giacenza media > 5.000	Interessi	
Conto Risparmio	Monitoraggio: se saldi > 15.000 Ivafe: se giacenza media > 5.000	Interessi	
Deposito	Da valutare se simile a c/c o conto deposito. In tal caso simile a investimenti (vedi sotto)	Interessi	
Azioni	Monitoraggio: se saldi > 0 Ivafe: 0,20%	Dividendi	Plusvalenze Minusvalenze
Obbligazioni	Monitoraggio: se saldi > 0 Ivafe: 0,20%	Cedole interessi	Plusvalenze Minusvalenze
Dossier titoli	Monitoraggio: se saldi > 0 Ivafe: 0,20%	Cedole interessi	Plusvalenze Minusvalenze
Fondi UE o Stati SEE White List	Monitoraggio: se saldi > 0 Ivafe: 0,20%	Cedole	Plusvalenze Minusvalenze
Polizze vita	Monitoraggio: se saldi > 0 Ivafe: 0,20%	Differenza versato- percepito al riscatto	
Oro	Monitoraggio: se saldi > 0 No Ivafe		Plusvalenze Minusvalenze

NB. In merito al conto corrente, eventuali guadagni in valuta sono da dichiarare in RT, come riportato nel capitolo "Guadagni o perdite su conto corrente in valuta"

Per i **Fondi Comuni** la determinazione della plus/minus da cessione è data dal valore di ricavo meno il Costo Medio Ponderato. Per la corretta compilazione dei quadri di reddito è necessario distinguere tra:

- fondi istituiti nella UE o in Stati SEE white- list con gestore vigilato (articolo 10 ter, commi 1 e 2 della legge 77 del 1983)
- altri fondi (articolo 10 ter, comma 6 della legge stessa).

La differenza è importante perché i redditi da dividendi/distribuzioni e le plusvalenze da cessione e rimborso dei Fondi sub a) sono considerati redditi da capitale soggetti ad imposizione sostitutiva nel quadro RM sez V codice B , e le minusvalenze sono redditi diversi e vanno indicate nel quadro RT, invece i proventi dei Fondi sub b) sono redditi da capitale soggetti ad imposizione progressiva e vanno indicati nel quadro RL2 codice 4 e le minusvalenze non sono deducibili.

Operativamente occorre verificare ISIN del singolo Fondo dove sono riportate le lettere iniziali dello Stato di istituzione del Fondo (es LU sta per Lussemburgo, quindi Stato UE).

Polizze Vita (codice individuazione bene: 8)

Criterio IVAFE (Circ. 28 2012) = valore di riscatto al termine del periodo di imposta

In RW inserire codice 2 nella colonna 18

Relativamente alle imposte sui redditi, occorre precisare che l'imponibilit a sorge al verificarsi del riscatto, della cessione o dell'avveramento della condizione dedotta nel contratto, con le dovute distinzioni:

- in caso di riscatto, le somme percepite si considerano quali redditi di capitale per un importo pari alla differenza tra quanto versato e quanto percepito e sono da indicare nel Quadro RM sez V cod E. Nella base imponibile deve essere applicata la distinzione per eventuali investimenti in titoli pubblici ed equiparati;
- in caso di cessione della polizza, la differenza tra i premi versati e il prezzo di cessione si qualifica come reddito diverso e va indicata nel quadro RT;
- in caso di decesso dell'assicurato, le somme percepite sono esenti da imposta e non rilevano ai fini dell'imposta di successione.

E' possibile non dichiarare?

Una richiesta che ci viene fatta spesso è se sia possibile avere un conto all'estero ma evitare di fare la dichiarazione fiscale, ovviamente rimanendo nella legalità.

La risposta può essere affermativa in certi casi, vediamo i dettagli sintetizzando quanto visto finora in questa guida e in quella sull'Ivafe.

Rispetto a diversi anni fa, è stato eliminato il limite minimo di importo (10.000 euro) che faceva scattare l'obbligo di dichiarazione. In pratica ora si deve dichiarare sempre, qualsiasi sia il controvalore dell'attività all'estero e per qualsiasi durata sia stata detenuta.

Questo limite è stato poi reintrodotta con il D.L. 4/2014, ma esclusivamente per conti correnti e depositi e con nuove modalità di calcolo. Il limite per i depositi e i conti correnti bancari costituiti all'estero, a decorrere dal 1/1/2015, è stato ulteriormente alzato a 15.000 euro. Per le attività diverse da depositi e conti correnti (ad esempio immobili ed attività finanziarie) continua a non essere prevista una soglia. Ricordiamo che il valore di € 15.000 fa riferimento alla totalità di conti correnti e depositi, non al singolo rapporto.

Con un conto sotto i 15.000 euro quindi si può evitare il monitoraggio fiscale e quindi l'obbligo di compilare il quadro RW. Però può succedere che questo quadro vada comunque compilato per effetto dell'Ivafe.

Questa imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non sia superiore a 5.000 euro. A tal fine occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti dal contribuente presso il medesimo intermediario. Se il conto corrente ha una giacenza media annuale di valore negativo, tale conto non concorre a formare il valore medio di giacenza per l'esenzione.

Se si possiedono rapporti cointestati, per la determinazione del limite si tiene conto degli ammontari riferibili pro quota.

Di fatto, qualora sia dovuta l'Ivafe, la dichiarazione per il monitoraggio fiscale (che serve per calcolare l'Ivafe) è comunque dovuta anche se non si supera il limite dei 15.000 euro.

In sintesi, si ha:

- l'obbligo di compilare il quadro RW se la somma dei saldi dei conti supera 15.000 euro;

- l'obbligo di pagare l'Ivafe (e quindi fare il quadro RW) se la somma delle giacenze medie dei conti supera i 5.000 euro.

Se non si rientra in questi casi, non si hanno obblighi di compilazione del riquadro RW.

Resta la dichiarazione degli eventuali interessi percepiti sul conto corrente. Qui il caso è un po' più dubbio perché, con un'interpretazione restrittiva, andrebbero sempre dichiarati anche se poi, se l'imposta non supera i 12 euro, non si deve pagar nulla.

In linea generale quindi se non si sono superate le soglie di cui sopra per il quadro RW e non si sono percepiti interessi (o questi sono, arrotondandoli, inferiori a 1) non si deve dichiarare nulla. Visti gli attuali interessi pagati dai conti svizzeri, in caso di saldi depositati ridotti, è un'ipotesi fattibile.

Se si sono percepiti interessi da 1 euro in su, rimane il dubbio. Ma, pur nell'assurdità del sistema fiscale italiano, è improbabile ricevere contestazioni per 1 o pochi euro di reddito non dichiarati, somma su cui tra l'altro non si dovrebbe pagare comunque nulla di imposta.

Mantenendo quindi conti con saldi bassi, si può evitare anche di dichiarare il conto. E questa soluzione si sposa perfettamente anche con il nostro consiglio di aprire un conto corrente in Svizzera come una sorta di assicurazione. Lo si apre con poco, pronti a fare bonifici in caso di allarme.

Pensioni estere

Molti cittadini italiani (tra i quali alcuni nostri lettori che ci hanno già fatto domande in proposito) godono di una pensione per il periodo di lavoro svolto in Svizzera o in un altro paese estero (soprattutto Francia, Germania, Usa, Canada e Argentina). Sono da dichiarare questi redditi? E soprattutto: dove e come sono tassati? Abbiamo quindi deciso di inserire questo nuovo paragrafo che illustra i criteri generali e quelli specifici di alcune nazioni.

Il DPR n. 917/86 stabilisce i criteri standard di tassazione dei redditi derivanti dalle pensioni estere, criteri che possono essere derogati e superati dalle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia con i vari Paesi stranieri.

Per chiarire come vengono tassati questi redditi, occorre anzitutto definire due concetti:

1. pensione estera.
2. Residenza fiscale

Per quanto riguarda il primo punto, le pensioni estere sono i redditi corrisposti da un ente pubblico o privato di uno Stato estero, a seguito del lavoro prestato e percepite da un soggetto che risulta essere fiscalmente residente in Italia (secondo i criteri dell'articolo 2 del DPR n. 917/86).

Per quanto riguarda il secondo punto, come abbiamo visto in altri ambiti (per es. il monitoraggio fiscale), il concetto di residenza fiscale è più restrittivo rispetto al comune significato di residenza (amministrativa). Infatti si considerano residenti non solo coloro che "hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile" ma anche coloro che per la maggior parte del tempo (183/184 giorni all'anno) hanno vissuto sul territorio italiano.

Per la precisione, per determinare la residenza fiscale in Italia delle persone fisiche, si deve fare riferimento a quanto disposto dall'articolo 2 del DPR n. 917/86, secondo cui, la residenza fiscale, viene riconosciuta quando, per la maggior parte del periodo di imposta e cioè per più di 183 giorni all'anno, il soggetto soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti:

- E' iscritto all'anagrafe della popolazione residente, presso i vari Comuni;
- Ha fissato in Italia il proprio domicilio (ovvero il centro vitale dei propri affari, e dei propri interessi morali, familiari o sociali);
- Ha stabilito in Italia la propria residenza (la propria dimora stabile in un luogo, con l'intenzione di rimanervi).

E' fondamentale definire subito la residenza fiscale in quanto il sistema fiscale italiano prevede una netta distinzione tra la tassazione dei soggetti residenti, tassati sui redditi ovunque prodotti, in base alla c.d. "worldwide taxation", e i soggetti non residenti, tassati in Italia soltanto sui redditi che qui hanno prodotto.

Stante questo principio, le persone fisiche residenti in Italia devono dichiarare, e quindi assoggettare a tassazione, anche i redditi conseguiti da pensioni estere. Al contrario, per i soggetti non residenti fiscalmente in Italia, vige il principio della tassazione dei soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, come definiti dall'articolo 23 dello stesso DPR n. 917/86.

Come detto poi questo principio può essere derogato dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito stipulate con diversi paesi esteri.

La linea guida per questi accordi lo ha dato l'articolo 18 del Modello OCSE che prevede che "... le pensioni e le altre simili remunerazioni pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un passato impiego sono imponibili soltanto in questo Stato".

E' opportuno precisare che questo articolo fa riferimento alle sole pensioni private che quindi in linea generale sono tassate esclusivamente nello Stato di residenza del percettore e dunque senza tassazione nel paese di provenienza.

I principi base quindi sono:

- Pensioni pubbliche: pensioni erogate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale; tali pensioni sono imponibili solo nello Stato da cui provengono (tassazione del reddito nello Stato della fonte);
- Pensioni private: pensioni corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico; tali pensioni sono imponibili solo nel Paese di residenza del beneficiario.

Queste sono le regole generali per la tassazione in Italia delle pensioni estere percepite da soggetti fiscalmente residenti. Tuttavia possono poi appunto intervenire le regole delle singole Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con i vari Paesi esteri.

Svizzera

La previdenza per la vecchiaia in Svizzera si basa sul tipico sistema dei tre pilastri. L'AVS e l'assicurazione per l'invalidità (AI), assieme alle prestazioni complementari (che intervengono laddove le rendite e il reddito non coprono il minimo esistenziale), formano il primo pilastro, che ha lo scopo di coprire il fabbisogno vitale ed è

obbligatorio. La previdenza professionale (cassa pensione), pure obbligatoria, forma il secondo pilastro. Il terzo pilastro costituisce la previdenza individuale facoltativa.

La tassazione dei redditi da pensione dalla Svizzera segue il principio generale sopra descritto:

- Pensioni pubbliche: sono soggette a tassazione esclusivamente in Svizzera nel caso in cui il contribuente possiede la nazionalità svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia;
- Pensioni private: sono soggette a tassazione esclusivamente in Italia.

Questo è quanto prevedono gli articoli 18 e 19 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera.

Ma attenzione! Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Per completezza, riportiamo anche le regole di alcuni paesi stranieri da cui provengono la maggioranza delle pensioni estere incassate da residenti italiani.

Germania e Belgio

Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia, mentre le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella estera; se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese.

Argentina, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Venezuela

Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia, mentre le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia, se il contribuente ha la nazionalità italiana.

Canada

Tali redditi sono assoggettati a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 24.000 dollari canadesi o l'equivalente in euro. Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Canada non può essere applicata una tassazione superiore al 15%. In tal caso, in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva.

Scadenze e pagamenti tramite F24

Dal 30 aprile 2025 è disponibile la Dichiarazione Precompilata Online. Dal 15 maggio sarà possibile modificarla e/o inviarla.

Coloro che sono obbligati alla presentazione del Modello 730 (solitamente possessori di reddito di lavoro dipendente e pensionati) possono sfruttare la nuova modalità che consente di compilare subito i quadri RW, RM, e RT, senza dover attendere (in genere inizio giugno) come in passato che fossero disponibili i riquadri del Modello Redditi 2025. Nel nuovo schema presta attenzione che i nomi dei riquadri hanno la stessa struttura ma possono aver nomi diversi, es. W per RW ma L per RM. Il sistema calcolerà poi le tasse dovute sui capitali all'estero (inclusa Ivafe) calcolando l'importo a credito o a debito totale sulla base anche di altri eventuali crediti/debiti. In caso si sia a debito, viene già impostato il modello F24, basta poi inserire un Iban per il pagamento e viene effettuato alla scadenza il pagamento senza quindi doverlo fare tramite la propria banca.

Chi vuol fare in autonomia può farlo tranquillamente tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate. Scarica e verifica la dichiarazione precompilata, poi dal 15 maggio la puoi inviare.

Presentazione della Dichiarazione:

- scadenza 730 ordinario al 30 settembre: per chi presenta il modello ordinario al proprio sostituto d'imposta o al CAF o altro intermediario autorizzato.
- scadenza 730 precompilato: entro il 30 settembre 2025, sia per chi invia da solo la dichiarazione precompilata che per chi si avvale dell'intermediario.

Chi è già obbligato alla compilazione del modello Redditi, non utilizzerà il 730, ma compilerà direttamente anche i quadri RM, RT e RW. La scadenza in questo caso è il 31 ottobre 2025.

Importante: la data di scadenza per la consegna della dichiarazione dei redditi potrebbe subire ulteriori cambiamenti o proroghe, per cui è bene verificare i termini nello scadenario aggiornato dall'Agenzia delle Entrate.

Sono rimasti fermi i termini per i pagamenti. I versamenti delle imposte sostitutive e dell'Ivafe andranno eseguiti presentando in banca o presso le Poste il modello F24 entro il 30 giugno 2025 (per le scadenze degli acconti Ivafe si rinvia alla relativa Guida) o entro i successivi 30 giorni (30 luglio) con la maggiorazione dello 0,40%.

Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l'importo di euro 12,00, non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (IRPEF e addizionali).

I codici tributo (da inserire nella sezione riservata alle Imposte Dirette del F24) da utilizzare sono:

- 1242 per l'imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera (quadro RM)
- 1100 per l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT
- 4043 per l'Ivafe (saldo)
- 4047 per la prima rata dell'acconto Ivafe
- 4048 per la seconda rata dell'acconto Ivafe o il versamento in un'unica soluzione

Sanzioni

La legge 97/2013 ha anche riformulato il regime sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi relativi al quadro RW di Unico, riducendo la sanzione minima dal 10% al 3% degli importi non dichiarati e la massima dal 50% al 15%.

La circolare n. 12/E dell'Ade dell'8 aprile 2016 ha inoltre confermato che tali sanzioni sono applicabili sulla somma dei valori finali «ponderati per il periodo di possesso» di ciascuna attività.

Le sanzioni oscillano quindi ora tra il 3 e il 15% ma è compresa tra il 6 e il 30% quando la violazione si riferisce a investimenti o attività estere di natura finanziaria in paradisi fiscali (Paesi black list per l'Italia, tra cui c'è la Svizzera).

La circolare 38/E chiarisce che gli Uffici possono disporre la riduzione delle sanzioni fino alla metà del minimo qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione.

È stata anche eliminata la sanzione accessoria della confisca ed è prevista una sanzione ridotta (258 euro) per chi regolarizza l'eventuale violazione entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.

Per effetto del principio del «favor rei» (richiamato dalla stessa circolare 38/E del 23 dicembre dell'AdE) , le nuove sanzioni si applicano anche alle violazioni già commesse, con l'unico limite che non è possibile richiedere la restituzione della sanzione laddove sia già intervenuto il pagamento.

Inoltre, poiché sono state abrogate le sezioni I e III del riquadro RW, non sono più punibili eventuali violazioni o omissioni, commesse anche negli anni precedenti, nella compilazione di queste due sezioni. Come detto infatti, per il principio giuridico del «favor rei», nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile.

Con il provvedimento prot. n. 62274/2019 del 15.03.2019 sono state emanate le disposizioni attuative in materia di regolarizzazione delle violazioni formali all'interno delle nuove misure previste dal D.L. 119/2018 nell'ambito della c.d. «Pace fiscale». Il provvedimento precisa che la sanatoria non trova applicazione con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria e per le violazioni formali relative agli

obblighi di monitoraggio fiscale (Quadro RW e Voluntary Disclosure di cui all'art. 5-quater D.L. 167/1990), all'imposta IVIE e IVAFE .

Black List

A fine aprile 2023 il ministro italiano dell'Economia e finanze Giancarlo Giorgetti e il suo omologo svizzero, Karin Keller-Sutter, hanno firmato una «intesa preliminare » per rimuovere la Svizzera dalla cosiddetta Black List delle persone fisiche stabilita nel Decreto ministeriale 4 maggio 1999.

La legge n. 83/2023 e il successivo D.M. del 20 luglio 2023 hanno recepito l'accordo, che prevede a partire dall'anno 2024, l'eliminazione della Svizzera dalla black list di cui al D.M. del 4 maggio 1999.

L'esclusione dalla black list comporta il venir meno dell'inversione dell'onere della prova in caso di trasferimenti di residenza in Svizzera, e della presunzione di evasione per gli investimenti detenuti in violazione dell'obbligo di monitoraggio fiscale. Prima insomma spettava al contribuente dimostrare in modo “persuasivo” che il trasferimento non è un mero artificio per aggirare l'obbligazione tributaria in patria o che i capitali non dichiarati in RW fossero frutto di evasione.

Altri impatti riguardano i tempi di accertamento visto che per i paesi in black list raddoppiano i termini di accertamento per i depositi e gli investimenti effettuati oltre confine, che possono essere investigati fino a dieci anni a ritroso. L'uscita dalla black list di cui al D.M 4 maggio 1999, comporterà, in primo luogo, l'inapplicabilità della presunzione di evasione dell'articolo 12 c. 2 del Decreto Legge 78/2009, per i contribuenti con attività nel territorio della Confederazione, nonché l'inapplicabilità del raddoppio delle sanzioni. In secondo luogo, non risulteranno più applicabili le norme che regolano le segnalazioni fiscali, relative ai contribuenti con residenza nei paesi black list, di cui alla Direttiva DAC 6, così come quelle che regolano le segnalazioni di operazioni sospette.

Resta l'applicabilità del raddoppio dei termini di accertamento per le annualità passate. A questo proposito si ricorda il recente orientamento della Corte di Cassazione, che, con la sentenza 8653/2022, ha sancito la retroattività dell'articolo 12, c. 2- bis e 2-ter del decreto legge 78/2009 sul raddoppio dei termini di decadenza per l'accertamento, relativo alle attività finanziarie detenute in paesi black. Secondo la Suprema Corte, le norme sul “raddoppio dei termini” si applicano anche per i periodi di imposta precedenti alla loro entrata in vigore (1° luglio 2009). Le indicazioni delle Entrate, così come quelle della Gdf, considerano il raddoppio dei termini di

accertamento applicabile per le annualità antecedenti alla fuoriuscita del paese dalla lista di cui al Dm 4 maggio 1999.

Controlli

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che i dati ricevuti con il primo scambio di informazioni, concluso il 30 settembre 2017, sono stati utilizzati, in via sperimentale, per un'apposita campagna di invito alla compliance. Sono state recapitate 7.076 comunicazioni a contribuenti per i quali, sulla base dei dati trasmessi dagli altri stati membri Ue o extra Ue aderenti alla piattaforma di scambio di informazioni (Crs), risultavano possibili anomalie dichiarative, per l'anno d'imposta 2016, relative all'omessa indicazione delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all'estero nel quadro Rw. Alla campagna di lettere hanno risposto 1.130 destinatari della comunicazione con una dichiarazione integrativa e in 1.267 casi effettuando un versamento con il modello F24.

I numeri di conti segnalati all'Agenzia da parte degli altri stati membri sono stati a settembre 2017 (prima dead line per gli invii) 1.073.320. A settembre 2018 sono stati trasmessi alla banca dati dell'Agenzia 5.684.747 conti di cittadini italiani all'estero. Un balzo dovuto ovviamente all'entrata nei paesi segnalatori di paesi quali Svizzera, Austria, Monaco etc. E' evidente come l'AdE ora inizierà a sfruttare queste informazioni con nuove indagini e lettere.

C'è da sottolineare come tra i riceventi ci siano state anche false anomalie. Una parte infatti fa riferimento a posizioni regolari detenute in quote di Oicr (Fondi e Sicav) di diritto estero non de materializzati sottoscritte tramite intermediari residenti in Italia a cui si è conferito mandato con rappresentanza.

Ritardi e dichiarazioni omesse

Il precedente paragrafo sulle sanzioni riguarda in particolare il riquadro RW. Dall'anno scorso il quadro di sanzioni e ritardi nella Dichiarazione è profondamente cambiato con l'introduzione del nuovo ravvedimento operoso e della Voluntary Disclosure.

La tematica è in costante aggiornamento (si rincorrono poi le voci di una riapertura della Voluntary Disclosure), per tale ragioni rimandiamo al sito dell'AdE dove puoi

trovare maggiori chiarimenti in caso di omesse o ritardate dichiarazioni, anche degli anni precedenti:

[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/InCas
oDi/Ravvedimento+operoso/](http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/InCas
oDi/Ravvedimento+operoso/)

Prima di intraprendere qualsiasi decisione (anche di non fare nulla nel caso) è opportuno conoscere vantaggi e rischi di ogni procedura affidandosi ad un commercialista o fiscalista.